



**POLITECNICO**  
MILANO 1863

# **BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DEI BENEFICI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO**

## *Anno Accademico 2025/2026*

*Emanato con Decreto Dirigenziale  
Prot. n. 130618 del 28 maggio 2025*



## Sommario

ART. 1 I BENEFICI A CONCORSO .....	5
ART. 2 CHI PUÒ CONCORRERE .....	5
ART. 3 REQUISITO RELATIVO ALLA CONDIZIONE ECONOMICA .....	6
Art. 3.1 Studenti con reddito e patrimoni in Italia.....	6
Art. 3.2 Studenti con reddito e patrimoni solo all'estero o all'estero e in Italia .....	7
Art. 3.3 Studente indipendente .....	8
Art. 3.4 Studenti stranieri provenienti da paesi particolarmente poveri .....	8
Art. 3.5 Studenti apolidi o rifugiati politici.....	9
Art. 3.6 I limiti ISEE/ISPEE, ISEEU/ISPEEU, reddito minimo annuale studente indipendente .....	9
ART. 4 REQUISITI DI MERITO: studenti iscritti al PRIMO ANNO .....	10
Art. 4.1 Requisiti di accesso per gli studenti iscritti al PRIMO ANNO dei corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico.....	10
Art. 4.2 Corretta determinazione dei crediti .....	11
Art. 4.3 Mancata conferma e revoca dei benefici per gli studenti iscritti al PRIMO ANNO dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico .....	11
Art. 4.5 Studenti in situazione di disabilità .....	13
Art. 5 REQUISITI DI MERITO: studenti iscritti agli ANNI SUCCESSIVI .....	13
ART. 5.1 Bonus di Crediti.....	14
ART. 5.2 Modalità di utilizzo del bonus .....	14
Art. 6 REQUISITI DI MERITO: studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione .....	15
ART. 7 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA .....	15
ART. 8 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA .....	16
Art. 8.1 Caso del trasferimento AD o DA altra sede universitaria .....	16
Art. 8.2 Caso dello studente di Corso di Laurea, beneficiario di borsa DSU, che si immatricola a un corso di Laurea Magistrale a partire dal secondo semestre.....	17
Art. 8.2.1 Disciplina dello status in caso di cambio di profilo nel II semestre .....	17
Art. 8.3 Caso dello studente in attesa di conseguire il titolo di I livello e di iscriversi al primo anno di un corso di Laurea Magistrale.....	17
ART. 9 ESCLUSIONE DALLE GRADUATORIE .....	18
ART. 10 DECADENZA DAI BENEFICI .....	18
ART. 11 CONTROLLI SULLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI .....	19
ART. 12 ASPETTI FISCALI .....	19
Art. 12.1 Cumulabilità ed eccezioni .....	19
ART. 13 LE BORSE DI STUDIO DSU: NUMERO E IMPORTO .....	21
ART. 14 PROVENIENZA GEOGRAFICA STUDENTE: IN SEDE, PENDOLARE E FUORI SEDE.....	22

ART. 14.1 Richiesta di riconoscimento dello <i>status</i> di fuori sede.....	23
ART. 14.2 Caso dello studente ‘fuori sede’ che recede dal contratto originario e ne sottoscrive uno nuovo .....	26
ART. 14.3 Caso dello studente ‘fuori sede’ nell’a.a. precedente che presenta domanda per ottenere i benefici DSU anche nell’a.a. 2025/2026.....	27
ART. 14.4 Caso dello studente che nell’a.a. 2025/2026 partecipa ad una ‘mobilità internazionale’	27
ART. 14.5 Caso del venir meno del rapporto di locazione a titolo oneroso .....	28
ART. 14.6 Caso del venir meno dello <i>status</i> di ‘fuori sede’ per successiva acquisizione della residenza anagrafica. ....	29
ART. 15 DURATA DELLA CONCESSIONE DELLE BORSE DSU .....	29
ART. 16 FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE PER LA BORSA DI STUDIO .....	30
Art.16.1 Caso dello studente che si immatricola al corso di laurea magistrale a partire dal II semestre .....	31
Art.16.2 Caso dello studente in attesa del riconoscimento di CFU .....	31
ART. 17 PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E ISTANZA DI RIESAME.....	31
ART. 17.1 Modalità di assegnazione delle borse .....	32
ART. 18 PAGAMENTO DELLE BORSE DI STUDIO .....	32
ART. 18.1 Modalità di pagamento della Borsa DSU.....	34
ART. 19 IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE .....	36
ART. 19.1 Attivazione e abilitazione del tesserino.....	36
ART. 19.2 Durata del servizio .....	37
ART. 19.3 Valore del Servizio .....	37
ART. 19.4 Regole di utilizzo della Carta Ateneo + .....	37
ART. 20 INTEGRAZIONE DELLA BORSA PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE.....	39
ART. 20.1 Presentazione della domanda .....	39
ART. 20.2 Ammontare dei contributi.....	39
ART. 20.3 Divieto di usufruire del servizio di ristorazione.....	40
ART. 20.4 Il borsista DSU <i>free mover</i> e il rimborso del servizio di ristorazione.....	40
ART. 21 IL PREMIO DI LAUREA AD INTEGRAZIONE DELLA BORSA DSU .....	41
ART. 22 IL SERVIZIO ABITATIVO A TARIFFA AGEVOLATA.....	42
ART. 22.1 Termini di presentazione della domanda.....	42
ART. 23 POSTI ALLOGGIO A TARIFFA AGEVOLATA: NUMERI E SEDI.....	42
ART. 23.1 Le graduatorie.....	44
ART. 24 CONCESSIONE DELL’ALLOGGIO A TARIFFA AGEVOLATA.....	44
ART. 25 REQUISITI DI MERITO.....	45
ART. 26 PROCEDURA PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE.....	45

ART. 27 PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E ISTANZE DI RIESAME .....	45
27.1 Studenti iscritti agli anni successivi.....	45
27.2 Studenti iscritti ai primi anni.....	46
ART. 28 ASSEGNAZIONE DEL POSTO ALLOGGIO .....	47
28.1 Il semestre.....	47
ART. 28.1 Modalità di assegnazione e termini di accettazione .....	48
28.2 Partecipazione a programmi di mobilità internazionale .....	48
28.2.1 I semestre.....	48
28.2.2 Il semestre.....	48
28.3 Studenti NON idonei alla Borsa di Studio .....	49
28.4 Studenti iscritti ai corsi singoli .....	49
28.5 Studenti in attesa di riconoscimento di CFU .....	50
ART. 29 COSTO DEL POSTO ALLOGGIO .....	50
29.1 Studenti iscritti agli anni successivi ed assegnatari della borsa di studio semestrale.....	50
29.2 Studenti “idonei non assegnatari” della borsa di studio .....	51
29.3 Studenti beneficiari di borsa di studio e idonei non assegnatari di un posto alloggio a tariffa agevolata.....	51
ART. 30 REVOCA DEL BENEFICIO.....	52
ART. 31 OBBLIGHI DEGLI STUDENTI AMMESSI ALLE RESIDENZE.....	52
ART. 32 DECADENZA DAL DIRITTO.....	52
ART. 33 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO .....	53
ART. 34 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	53
ART. 35 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA.....	53
INFORMAZIONI E CONTATTI - AREA CAMPUS LIFE.....	53
ALLEGATO 1.....	54
ESEMPI di COMUNI limitrofi ai Campus del Politecnico .....	54
GLOSSARIO .....	55

## PARTE GENERALE: IL CONCORSO

### ART. 1 I BENEFICI A CONCORSO

I benefici per dare attuazione al diritto allo studio (DSU) messi a concorso col presente Bando sono:

- le borse di studio DSU;
- il servizio di ristorazione;
- il servizio abitativo a tariffa agevolata;
- l'integrazione della borsa DSU per la partecipazione ai programmi di mobilità internazionale;
- l'integrazione della borsa DSU per gli studenti laureati (premio di laurea).

### ART. 2 CHI PUÒ CONCORRERE

Possono concorrere per i benefici gli studenti capaci e meritevoli che possiedono congiuntamente i **requisiti di reddito** e di **merito** specificati nel presente Bando e che, per l'a.a. 2025/2026, si iscrivono o intendono iscriversi per la prima volta ad uno dei seguenti livelli formativi del Politecnico di Milano:

- corso di laurea;
- corso di laurea magistrale a ciclo unico;
- corso di laurea magistrale con ingresso nel I o nel II semestre<sup>1</sup>;
- corso di specializzazione;
- corso di dottorato di ricerca (se non beneficiari di borsa di studio o assegno di ricerca).

 **NOTA BENE** – La domanda per i benefici DSU segue un iter autonomo ed ha una **scadenza indipendente rispetto** alla scadenza per l'immatricolazione o l'iscrizione. **Per questo può essere presentata anche da chi non è ancora immatricolato o iscritto.** Ovviamente, l'inserimento in graduatoria per l'effettiva assegnazione dei benefici è **subordinato** all'avvenuta **iscrizione o immatricolazione** entro i termini specificamente previsti dallo scadenario accademico.

Per gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca o di specializzazione valgono le modalità e le scadenze stabilite nei relativi bandi di ammissione e/o nel relativo regolamento.

Se vogliono mantenere i benefici DSU per l'a.a. 2025/2026, devono presentare domanda anche coloro che sono risultati beneficiari DSU nel precedente anno accademico.

Infatti, i benefici sono concessi **solo** per l'anno accademico cui si riferisce il Bando cui il beneficiario ha partecipato e **non sono automaticamente** confermati per i successivi anni: ogni Bando è autonomo ed indipendente rispetto al precedente o al successivo.

**Non possono** concorrere:

- gli studenti **iscritti ad un'Università straniera** che sono stati ammessi a frequentare i corsi

<sup>1</sup> Indipendentemente dal semestre di immatricolazione al corso di laurea magistrale, i termini e le modalità di presentazione della domanda sono gli stessi.

- attivati dal Politecnico di Milano **nell'ambito di accordi** di scambio internazionali;
- gli studenti in possesso di un **titolo di studio**, italiano o straniero, di **livello pari o superiore** al corso di studio per il quale viene richiesto il beneficio.

## ART. 3 REQUISITO RELATIVO ALLA CONDIZIONE ECONOMICA

La condizione economica è riferita allo studente, se indipendente, o al suo nucleo familiare<sup>2</sup>, se non autonomo.

### Art. 3.1 Studenti con reddito e patrimoni in Italia

Per lo studente – italiano o straniero – con reddito e/o patrimoni in Italia, la condizione economica è individuata sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente **specificamente** rilasciato **per le prestazioni per il diritto allo studio universitario**, d'ora in avanti denominato **ISEE Università**, e sulla base dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente, d'ora in avanti **ISPE**.

Per ottenere l'ISEE Università<sup>3</sup>, si deve presentare all'INPS la **Dichiarazione Sostitutiva Unica**<sup>4</sup>, attraverso l'apposita procedura presente sul sito web dell'Ente. In alternativa, ci si può rivolgere ad uno dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF) presenti sul territorio.

L'**ISPE**, invece, verrà calcolato direttamente dall'Ateneo in base ai dati forniti dall'INPS, dividendo il valore ISP (Indicatore della Situazione Patrimoniale) per la scala di equivalenza.

L'elaborazione dell'ISEE da parte dell'INPS non è immediata. Per questo, ai fini del presente Bando, viene presa in considerazione ed è fondamentale la **data di sottoscrizione** della **Dichiarazione Sostitutiva Unica** che risulterà sulla relativa ricevuta di presentazione.

In particolare, **a pena di inammissibilità della domanda**, la Dichiarazione Sostitutiva Unica deve essere sottoscritta entro:



**Martedì 22 luglio 2025** per gli studenti che si iscrivono agli **ANNI SUCCESSIVI** di tutti i corsi di studio, compresi gli studenti che si iscrivono agli anni successivi dei corsi di **dottorato di ricerca e di specializzazione**.

**Mercoledì 6 agosto 2025** per gli studenti che si iscrivono ai **PRIMI ANNI** di tutti i corsi di studio, compresi gli studenti che si iscrivono al primo anno dei **corsi di laurea magistrale a partire dal secondo semestre** e gli studenti che si iscrivono al primo anno dei **corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione**.

L'Ateneo acquisirà i dati ISEE, a partire dalla **data di sottoscrizione** della Dichiarazione Sostitutiva Unica, direttamente dalla banca dati dell'INPS.

<sup>2</sup> Il nucleo familiare è definito ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013, n.159

<sup>3</sup> L'ISEE Università presenta la dicitura "si applica alle PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO in favore di [codice fiscale studente]"

<sup>4</sup> Vedi Glossario

È, quindi, fondamentale che lo studente **inserisca** la data di sottoscrizione della Dichiarazione nei suoi *Servizi Online* prima della scadenza dei termini del presente Bando, se non già fatto per altri motivi.

Questo il percorso per chi si deve ancora immatricolare:

[Richieste di ammissione](#) > [Inserimento ISEE per immatricolazione](#).

Questo il percorso per chi è già una matricola:

[Dati](#) > [Tasse e Agevolazioni Economiche](#) > [Dichiarazione ISEE](#) > [Inserimento autocertificazione ISEE](#).

Nel caso in cui lo studente abbia richiesto un **ISEE corrente**<sup>5</sup>, questo deve essere valido alla data di presentazione della domanda.

Nel caso in cui l'**ISEE** risulti **non conforme**<sup>6</sup>, viene fatto salvo il diritto dell'Ateneo di chiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.

 **NOTA BENE** – Le indicazioni dell'art.3.1 **valgono solo** per chi deve presentare l'ISEE, ossia per chi ha redditi e patrimoni in Italia.  
Per chi deve presentare l'ISEEU Parificato valgono le indicazioni dell'art.3.2.

### **Art. 3.2 Studenti con reddito e patrimoni solo all'estero o all'estero e in Italia**

Lo studente - italiano o straniero - che abbia redditi e patrimoni all'estero, o all'estero e in Italia, **non deve** richiedere la certificazione ISEE ma deve procurarsi un indicatore sostitutivo denominato "ISEEU Parificato" sempre ad uso "**prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario**".

 **NOTA BENE** - Per ottenere l'ISEEU Parificato, ci si deve **esclusivamente** rivolgere al **CAF convenzionato con il Politecnico di Milano**. Nessuna altra modalità è valida.

Gli indirizzi del CAF Convenzionato e tutte le relative informazioni sono disponibili sul sito di Ateneo [www.polimi.it](http://www.polimi.it) al seguente percorso:

[Home](#) > [studenti](#) > [tasse, borse e agevolazioni](#) > [tasse universitarie](#) > [studenti con reddito e patrimonio all'estero](#)

L'Ateneo acquisirà il dato ISEEU e ISPEU Parificato degli studenti stranieri direttamente dal CAF, in via telematica.

Lo studente, quindi, con reddito e patrimonio all'estero **NON** deve inserire alcuna data di sottoscrizione sul suo profilo *online* ma, **a pena di inammissibilità della domanda**, dovrà consegnare al CAF convenzionato con l'Ateneo la documentazione necessaria entro:

---

<sup>5</sup> Vedi Glossario.

<sup>6</sup> Vedi Glossario



**Martedì 22 luglio 2025** per gli studenti che si iscrivono agli **ANNI SUCCESSIVI** di tutti i corsi di studio, compresi gli studenti che si iscrivono agli anni successivi dei corsi di **dottorato di ricerca e di specializzazione**.

**Mercoledì 6 agosto 2025** per gli studenti che si iscrivono ai **PRIMI ANNI** di tutti i corsi di studio, compresi gli studenti che si iscrivono al primo anno dei **corsi di laurea magistrale a partire dal secondo semestre** e gli studenti che si iscrivono al primo anno dei **corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione**.

### Art. 3.3 Studente indipendente

Lo studente costituisce nucleo familiare indipendente da quello della famiglia di origine – e si può conseguentemente definire ‘indipendente’ - quando ricorrono **congiuntamente** i seguenti requisiti:

- da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, NON risiede nell’unità abitativa della famiglia di origine, né in alloggio di proprietà di un suo membro e pertanto utilizza un alloggio a titolo oneroso documentabile;
- percepisce da almeno due anni un reddito proprio<sup>7</sup>, fiscalmente dichiarato, derivante da lavoro dipendente o assimilato. L’attività lavorativa non deve essere prestata alle dipendenze di un familiare. Qualora lo studente indipendente risulti, dallo stato di famiglia anagrafico, convivente con un’altra persona, devono obbligatoriamente essere considerati i redditi di entrambi, anche se non sussistono vincoli di parentela.

Per documentare di aver preso l’alloggio a titolo oneroso, lo studente che si dichiara indipendente deve inviare al Servizio Diritto allo Studio:

- ✓ copia del contratto di locazione abitativa a titolo oneroso: il contratto di locazione necessario per documentare lo status di studente indipendente deve comunque **anche** rispettare le date di validità stabilite dall’art.14.1 per lo studente fuori sede: pertanto, deve sicuramente ‘coprire’ anche il periodo 1° ottobre 2025 - 31 luglio 2026;
- ✓ la relativa registrazione presso l’Agenzia delle Entrate.

La predetta documentazione, in formato PDF, va inviata **entro i termini della domanda DSU** attraverso il canale mail<sup>8</sup> indicato alla pagina web:

[www.polimi.it/diritto-allo-studio](http://www.polimi.it/diritto-allo-studio) > (selezionare: *Riconoscimento status di Fuori Sede*)

### Art. 3.4 Studenti stranieri provenienti da paesi particolarmente poveri

Ai fini del calcolo dell’ISEEU-ISPEU Parificato, gli **studenti provenienti da Paesi particolarmente poveri**<sup>9</sup> potranno consegnare al CAF convenzionato:

- una certificazione rilasciata dalla Rappresentanza Italiana nel Paese di provenienza, che

<sup>7</sup> Nel caso di studente indipendente, il reddito non viene integrato con quello del nucleo familiare di origine.

<sup>8</sup> Ricordiamo che il canale mail è gestito col sistema di ‘trouble ticket’.

<sup>9</sup> L’elenco dei Paesi particolarmente poveri per l’a.a. 2025/2026 è stato definito dal Decreto MUR n. 166 del 3 Marzo 2025.

attesta che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale. In alternativa, per gli studenti iscritti ad un'Università nel Paese di provenienza, collegata da accordi o convenzioni con il Politecnico di Milano (Università di iscrizione in Italia<sup>10</sup>), tale certificazione può essere rilasciata dalla predetta Università.

- per gli studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi di laurea, laurea a ciclo unico e laurea magistrale, la certificazione può anche essere rilasciata da Enti Italiani abilitati alle prestazioni di garanzia di copertura economica. In tal caso, l'Ente che rilascia la certificazione assume la garanzia della restituzione della borsa di studio e di tutto quanto percepito dallo studente in caso di revoca dei benefici.
- un documento o un'autocertificazione attestante la composizione del nucleo familiare estero.

Per tutti gli altri aspetti, (modalità, scadenze, etc...) valgono le disposizioni di cui all'art.3.2.

### **Art. 3.5 Studenti apolidi o rifugiati politici**

Entro la data di scadenza per presentare la domanda, gli studenti apolidi o rifugiati politici devono trasmettere al Servizio Diritto allo Studio **l'attestato ufficiale relativo alla condizione di apolidi o rifugiati politici** rilasciato dal Ministero dell'Interno Italiano o dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite - Ufficio per l'Italia.

La trasmissione dell'attestato potrà avvenire attraverso il canale mail<sup>11</sup> indicato alla pagina [www.polimi.it/dirittoallostudio](http://www.polimi.it/dirittoallostudio) > (selezionare: *Borse Diritto allo Studio*)

Tuttavia, nel caso di redditi e/o patrimoni posseduti in Italia, anche gli studenti apolidi o rifugiati politici dovranno munirsi di ISEE Università, con sottoscrizione della Dichiarazione Sostitutiva Unica entro i termini precedentemente indicati e seguire le istruzioni di cui all'art.3.1.

### **Art. 3.6 I limiti ISEE/ISPEE, ISEEU/ISPEEU, reddito minimo annuale studente indipendente**

I limiti ISEE/ISPEE, i limiti ISEEU/ISPEEU nonché il reddito minimo annuale dello studente indipendente sono definiti annualmente dalla Regione Lombardia con propria delibera che, alla data di pubblicazione del presente Bando, non risulta ancora emanata.

Tali valori saranno, quindi, precisati con un'integrazione al presente Bando che sarà pubblicata sul sito di Ateneo alla pagina web: [www.polimi.it/dirittoallostudio](http://www.polimi.it/dirittoallostudio) >

---

<sup>10</sup> Art.13.5 DPCM 9 aprile 2001.

<sup>11</sup> Le mail sono gestite col sistema di *'trouble ticket'*: richiedono quindi l'autenticazione.

## ART. 4 REQUISITI DI MERITO: studenti iscritti al PRIMO ANNO

### Art. 4.1 Requisiti di accesso per gli studenti iscritti al PRIMO ANNO dei corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico

Ai fini della graduatoria, per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, viene innanzitutto preso in considerazione il requisito della condizione economica. Il requisito di merito verrà, invece, considerato a posteriori e determinerà la conferma o la revoca del beneficio assegnato.



Per vedersi confermare la Borsa DSU, con conseguente diritto all'erogazione della seconda rata, gli studenti beneficiari **iscritti ai primi anni** devono conseguire un certo numero di CFU (Crediti Formativi Universitari) effettivi **entro il 10 agosto 2026**.

In particolare:

**per gli studenti che si iscrivono dal I semestre**, per la conferma della borsa è necessario il conseguimento di:

- un minimo di **35 CFU**, se iscritti ai corsi di studio delle Scuole di Ingegneria e Architettura;
- un minimo di **40 CFU**, se iscritti ai corsi di studio della Scuola del Design;

**per gli studenti che si iscrivono dal II semestre dei corsi di laurea magistrale** è necessario:

- il conseguimento di **17 CFU**. Se in base al Manifesto degli Studi fosse impossibile raggiungere tale numero di CFU, è sufficiente che, sempre entro il **10 agosto 2026**, conseguano un numero di crediti corrispondente a quelli (inferiori) previsti dal loro Manifesto degli Studi.

**NOTA BENE** – Proprio perché la Borsa DSU deve essere confermata, gli studenti iscritti ai **primi anni** di tutti i corsi di studio **DEVONO pagare la seconda** rata dei contributi universitari, entro i termini stabiliti dal Servizio Segreteria Studenti.

Per vedersi **graduare** l'ammontare della seconda rata, e non pagare la cifra prevista per la fascia di contribuzione più alta, è più che opportuno **presentare ISEE/ISEEU Parificato**.

In **caso di conferma** della Borsa, sia la prima che la seconda rata dei contributi universitari (ad eccezione dell'*administrative fee*) **verranno rimborsate**.

Per soddisfare il requisito di merito, gli studenti iscritti ai **primi anni**<sup>12</sup> di tutti i corsi di studio **NON** possono utilizzare il **bonus di crediti**.

**NOTA BENE** - Il numero di CFU necessari è **SEMPRE** calcolato con riferimento all'**anno di prima immatricolazione assoluta**, cioè con riferimento al primo anno in cui lo studente ha effettuato un'iscrizione presso qualsiasi Università, in Italia o all'estero, relativamente al medesimo livello di studi per il quale viene richiesto il beneficio.

<sup>12</sup> Per gli anni successivi vedi l'art 5.1

Il principio della prima immatricolazione assoluta si applica, ad esempio, in tutti i casi di iscrizione al Politecnico di Milano dopo una rinuncia agli studi, un trasferimento o, ancora, a seguito di passaggio di Scuola o Corso di Studio. In tali casi verrà preso in considerazione il numero di CFU riconosciuti dal relativo Consiglio di Corso di Studio entro la data di pagamento della seconda rata della borsa di studio.

Il principio di prima immatricolazione assoluta può essere attenuato nel caso in cui lo studente dimostri che la rinuncia agli studi o la disattivazione d'ufficio della carriera sia stata determinata dalla concreta impossibilità di iniziare il percorso formativo a causa del mancato rilascio del Visto di ingresso.

A tal fine, è necessario che lo studente presenti apposita istanza di riesame.

#### **Art. 4.2 Corretta determinazione dei crediti**

I crediti devono:

- risultare regolarmente registrati in carriera alla data stabilita per la loro verifica;
- appartenere al piano di studio<sup>13</sup> relativo al corso per il quale viene chiesto il beneficio DSU;
- essere CFU effettivi rispetto al piano di studio dell'anno accademico considerato dal Bando.

Non vengono considerati, né ai fini del calcolo della media né ai fini del computo del minimo dei CFU richiesti:

- i CFU relativi agli esami che, nel piano di studio dell'anno accademico di riferimento del Bando, risultano in soprannumero<sup>14</sup>;
- i CFU relativi ai corsi singoli;
- i CFU relativi a corsi costituiti da più moduli che, se non ancora sostenuti tutti con esito positivo, non hanno determinato la registrazione in carriera del voto finale.

Per gli iscritti ad un percorso di doppia laurea interna, si considera il solo corso di studio collegato alla matricola con la quale è stata presentata la domanda e sempre e solo con riferimento ai CFU effettivi.

#### **Art. 4.3 Mancata conferma e revoca dei benefici per gli studenti iscritti al PRIMO ANNO dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico**

I beneficiari che non conseguono i CFU richiesti entro il **10 agosto 2026**, perdono il diritto all'assegnazione della seconda rata della borsa. **Inoltre**, a far data dal 1° settembre 2026, non avranno più accesso al servizio di ristorazione.

---

<sup>13</sup> Non sono considerati, ad esempio i CFU relativi ai corsi del catalogo *Passion in Action* o analoghi.

<sup>14</sup> La conversione di CFU da soprannumero ad effettivi non ha effetto retroattivo: vale, quindi, esclusivamente per l'anno accademico cui si riferisce la delibera di conversione.

Pertanto, ad esempio, non annulla la revoca della borsa DSU in cui si è incorsi al primo anno a causa dei CFU effettivi insufficienti l'aver ottenuto la convalida di alcuni CFU da soprannumero ad effettivi risultante nel piano di studio del secondo anno.

Analogamente, CFU effettivi in un certo anno accademico, convertiti in CFU soprannumerari nell'anno accademico successivo, saranno conteggiati come effettivi per l'anno accademico precedente ma non saranno più considerati a partire dall'anno accademico della conversione.

Tuttavia, se conseguono i CFU minimi richiesti **entro il 30 novembre 2026**, potranno trattenere la prima rata della borsa e avranno diritto al rimborso del contributo omnicomprendivo.

Avranno però l'**obbligo di pagare l'alloggio** a tariffa agevolata di cui abbiano eventualmente fruito da **febbraio 2026** e di **restituire** il valore monetario del servizio di ristorazione usufruito a partire dal **2 maggio 2026**.

Invece, il mancato conseguimento dei CFU richiesti entro il 30 novembre 2026 determina la revoca totale della borsa di studio.

La revoca totale comporta l'**obbligo di restituire tutto** quanto ricevuto. In particolare, dovranno essere restituite le somme riscosse a titolo di prima rata e l'importo corrispondente al valore dei servizi - di ristorazione e alloggio - effettivamente goduti.

La revoca comporta altresì la perdita del diritto alla restituzione dei contributi versati.

### In sintesi

	RAGGIUNTI	NON RAGGIUNTI
<b>CFU minimi entro il 10 agosto 2026</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•permane il diritto al servizio ristorazione;</li> <li>•entro ottobre verrà regolarmente erogata la seconda parte della borsa DSU;</li> <li>•si attiva il diritto al rimborso<sup>15</sup> dei contributi universitari versati.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•dal 1° maggio cessa il diritto al servizio ristorazione; il valore dei pasti eventualmente usufruiti dopo tale data dovrà essere restituito;</li> <li>•si perde il diritto alla seconda rata della borsa;</li> </ul> <p><i>L'eventuale revoca è sospesa fino al 30 novembre.</i></p>
<b>CFU minimi entro il 30 novembre 2026</b>	<p><b>Revoca parziale</b> della Borsa = obbligo di restituire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il 50% del valore del servizio alloggio usufruito;</li> <li>• il valore dei pasti eventualmente usufruiti dopo il 30 aprile.</li> </ul> <p>Si mantiene il diritto al rimborso dei contributi universitari versati.</p>	<p><b>Revoca totale</b> della Borsa = obbligo di restituire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la cifra ricevuta come prima rata;</li> <li>• il valore monetario nominale dei buoni pasto utilizzati;</li> <li>• il valore del servizio alloggio.</li> </ul> <p>Si perde il diritto al rimborso dei contributi universitari versati<sup>16</sup>.</p>

<sup>15</sup> Il rimborso è effettuato a cura del Servizio Segreterie Studenti.

<sup>16</sup> È possibile che il Servizio Segreterie Studenti chieda ulteriori contributi a conguaglio.

#### Art. 4.5 Studenti in situazione di disabilità

Per gli studenti in situazione di disabilità, con invalidità pari o superiore al 66%, possono essere definiti requisiti di merito individualizzati (sulla base della tipologia di disabilità) che potranno discostarsi fino al 40% rispetto a quelli indicati all'art.4.2. I requisiti di merito saranno stabiliti dal docente delegato all'integrazione degli studenti in situazioni di disabilità.

In ogni caso, nei confronti di tale categoria di studenti, non sono applicate le disposizioni riguardanti la revoca dei benefici e i limiti minimi di merito cui è condizionato il pagamento della seconda rata.



#### Art. 5 REQUISITI DI MERITO: studenti iscritti agli ANNI SUCCESSIVI

Gli studenti che si iscrivono agli anni successivi dei corsi di laurea, dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, dei corsi di laurea magistrale, per soddisfare il requisito del **merito**<sup>17</sup>, devono aver conseguito, **entro il 10 agosto 2025**, il numero di crediti formativi – calcolato con riferimento all'anno di prima immatricolazione assoluta<sup>18</sup> - specificato nelle seguenti tabelle:

Laurea	2° anno (3°-4° sem)	3° anno (5°-6° sem)	(7° e ultimo sem)
Architettura /Ingegneria	35	90	150
Design	40	90	150

LM a ciclo unico	2° anno (3°-4° sem)	3° anno (5°-6° sem)	4° anno (7°-8° sem)	5° anno (9°-10° sem)	(11° e ultimo sem)
Architettura/Ingegneria	35	90	150	210	270

Laurea Magistrale	2° anno (3°-4° sem)	(5° e ultimo semestre)
Architettura/Ingegneria	35	90
Design	40	90

Laurea Magistrale Immatricolati nel II semestre dell'a.a.	2° anno (2°-3° semestre)	3° anno (4°-5° semestre)
Architettura/Design/Ingegneria	29	84

Per gli studenti di quest'ultima tabella, ossia per gli iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrale a partire dal II semestre, che in base al Manifesto degli Studi, sono impossibilitati a

<sup>17</sup> Per gli studenti iscritti agli anni successivi, il merito rileva ai fini dell'inserimento in posizione utile in graduatoria. Non viene, invece, richiesto a posteriori, per la conferma dei benefici.

<sup>18</sup> Vedi Glossario

raggiungere i 29 CFU o gli 84 CFU è sufficiente che, entro il **10 agosto 2025**, conseguano un numero di crediti corrispondente a quelli (inferiori) previsti dallo stesso Manifesto degli Studi.



Per gli studenti in situazione di disabilità è fatto salvo quanto previsto all'Art.4.5.

**NOTA BENE** – In caso di cambio di corso, si precisa che, ai fini del calcolo del merito, vengono presi in considerazione esclusivamente i crediti validi per il corso di studi per cui si chiede il beneficio, e quindi per il Corso di laurea, laurea magistrale a ciclo unico o laurea magistrale a cui lo studente risulta iscritto nell'a.a. 2025-2026.

### ART. 5.1 Bonus di Crediti

Per il conseguimento dei requisiti minimi di merito per l'accesso alle graduatorie dell'a.a. 2025/2026, gli studenti che si iscrivono agli anni successivi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, possono utilizzare, in aggiunta ai CFU effettivamente conseguiti, un **bonus di crediti**. In particolare:

- **5 crediti**, se il bonus è utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;
- **12 crediti**, se il bonus è utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;
- **15 crediti**, se il bonus è utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.

**NOTA BENE** - Il bonus **matura esclusivamente** durante il corso di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico (fino al terzo anno). Può essere utilizzato una sola volta e **NON** è cumulabile. Il bonus **NON** può essere usato per ottenere la conferma dei benefici per il primo anno.

### ART. 5.2 Modalità di utilizzo del bonus

Il bonus **matura fino a quando non viene usato**: ciò significa che il primo utilizzo ne blocca l'incremento per gli anni successivi.

In particolare:

- i crediti di bonus si **sommano** ai crediti effettivamente conseguiti solo ed **esclusivamente** nel numero necessario per raggiungere il requisito minimo di merito richiesto dal Bando ai fini dell'inserimento in graduatoria;
- se lo studente utilizza solo una parte del bonus, **la quota residua** potrà essere usata negli **anni accademici successivi**;
- lo studente iscritto ai corsi di laurea magistrale può utilizzare solo la quota di bonus **maturata e non utilizzata** nel corso di laurea;
- lo studente **iscritto agli anni successivi al terzo** dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico può **utilizzare solo** la quota di bonus non utilizzata **entro il terzo anno** di corso;
- **gli studenti provenienti da altri Atenei italiani** che si iscrivono ai corsi di laurea magistrale del Politecnico di Milano, **entro il termine di cui all'art.7**, devono **autocertificare** di non aver mai fatto ricorso al bonus durante il corso di laurea triennale o di aver utilizzato solo

una quota del bonus maturato, indicandone il numero. L'autocertificazione, in formato PDF, va inviata attraverso il canale mail indicato alla pagina web: [www.polimi.it/diritto-allo-studio](http://www.polimi.it/diritto-allo-studio) > (selezionare: *Borse Diritto allo Studio*).

Sarà cura del Servizio Diritto allo Studio effettuare le opportune verifiche.

- gli **studenti che si iscrivono ai corsi di laurea magistrale a partire dal secondo semestre**, il cui Manifesto degli studi preveda un numero massimo di CFU inferiore a 30, possono utilizzare un massimo di 8 punti di bonus (dei punti totali di bonus maturati e non utilizzati a disposizione) per ottenere i benefici per gli anni accademici successivi.

## Art. 6 REQUISITI DI MERITO: studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione

Per gli iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, i requisiti di merito sono soddisfatti con l'ammissione ai corsi senza ripetenza, secondo le modalità previste dai rispettivi bandi, fatto salvo quanto previsto dall'art.15.

## ART. 7 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Pena l'esclusione dal concorso, la domanda per accedere ai benefici DSU a.a. 2025/2026 deve essere presentata, completa in tutte le sue parti e regolarmente chiusa e inviata, entro le **ore 12:00 (ora italiana)**<sup>19</sup> del giorno:



**Martedì 22 luglio 2025** per gli studenti che si iscrivono agli **ANNI SUCCESSIVI** di tutti i corsi di studio, compresi gli studenti che si iscrivono agli anni successivi dei corsi di **dottorato di ricerca e di specializzazione**.

**Mercoledì 6 agosto 2025** per gli studenti che si iscrivono ai **PRIMI ANNI** di tutti i corsi di studio, compresi gli studenti che si iscrivono al primo anno dei **corsi di laurea magistrale a partire dal secondo semestre** e gli studenti che si iscrivono al primo anno dei **corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione**.

I suddetti termini sono **PERENTORI** e devono essere rispettati da tutti gli studenti - sia che concorrano per la prima volta sia che concorrano per mantenere il beneficio - compresi coloro che potranno iscriversi per l'a.a. 2025/2026 soltanto dopo le date sopra indicate, ovvero dopo aver superato test o prove di ammissione o dopo aver conseguito la laurea di primo livello.

Il sistema elettronico dei *Servizi Online* certifica la data e l'ora esatta dell'invio della domanda *online*.

I termini si riferiscono a **TUTTI** i benefici messi a concorso: unica eccezione il *premio di laurea* ossia l'integrazione della borsa di studio per gli studenti frequentanti un corso di laurea magistrale o a ciclo unico che si laureano entro la durata legale del loro corso.

---

<sup>19</sup> Dall'ora indicata, l'applicativo per presentare la domanda non sarà più disponibile.

Pertanto, nella compilazione della domanda per la Borsa DSU, lo studente dovrà contestualmente indicare se richiede l'integrazione per la mobilità internazionale e/o se concorre per l'alloggio.

## ART. 8 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Entro i termini di cui al precedente articolo, la domanda di ammissione al concorso per l'assegnazione dei benefici per il diritto allo studio deve essere presentata esclusivamente compilando l'apposito *form online* cui si accede dalla propria area riservata dei *Servizi Online*.

Questo il percorso:

[Agevolazioni e Convenzioni > Presentazione domanda benefici Diritto allo Studio.](#)

Una volta completata in tutte le sue parti, la domanda deve essere chiusa e inviata.

Per farlo è **necessario cliccare su “Chiudi e invia domanda - Salva ricevuta”**.

A conferma della regolarità della presentazione entro i termini, lo studente riceverà una scheda riepilogativa all'indirizzo di posta elettronica istituzionale – se gli è già stato assegnato<sup>20</sup> – o all'indirizzo indicato in fase di registrazione.

Dopo l'invio, la domanda non può essere modificata né annullata dallo studente.

Ogni **mutamento rilevante ai fini dell'assegnazione dei benefici** che si verifichi successivamente alla presentazione della domanda [es. rinuncia agli studi, trasferimento ad altro Ateneo, etc....] deve essere segnalato al Servizio Diritto allo Studio attraverso il canale mail indicato alla pagina web: [www.polimi.it/diritto-allo-studio/](http://www.polimi.it/diritto-allo-studio/) (selezionare: *Borse Diritto allo Studio*)

### Art. 8.1 Caso del trasferimento AD o DA altra sede universitaria

Nel caso di trasferimento **dal Politecnico di Milano AD altra Università** dopo l'inizio dell'anno accademico, lo studente può chiedere al Servizio Diritto allo Studio di trasmettere all'Università presso cui si trasferisce la domanda presentata.

Dal momento della comunicazione del trasferimento, lo studente decadrà dal diritto di usufruire di qualsivoglia beneficio eventualmente riconosciuto dal Politecnico di Milano, con obbligo di restituzione di tutto quanto sino a quel momento percepito.

Nel caso di trasferimento **al Politecnico di Milano DA altra Università**, lo studente dovrà chiedere all'Ente/Servizio per il Diritto allo Studio dell'Università di provenienza di trasmettere la domanda - purché presentata entro i termini previsti dal Bando DSU di quest'ultima – all'indirizzo PEC [pecateneo@cert.polimi.it](mailto:pecateneo@cert.polimi.it) e all'attenzione del Servizio Diritto allo Studio del Politecnico di Milano.

La regolarizzazione del trasferimento dovrà essere perfezionata prima della pubblicazione della graduatoria definitiva relativa al beneficio richiesto.

L'esito in graduatoria **sarà subordinato** al possesso dei requisiti richiesti dal presente Bando ed alla disponibilità di risorse.

---

<sup>20</sup> Al momento dell'attivazione della matricola, il Politecnico di Milano assegna allo studente un indirizzo mail PoliMi. L'e-mail PoliMi sostituisce quella indicata in fase di registrazione per tutte le comunicazioni ufficiali.



**NOTA BENE** - Con riferimento ai CFU minimi necessari ai fini del presente Bando, saranno considerati **solo ed esclusivamente** i CFU convalidati e nella misura della convalida in sede di delibera di accoglimento della domanda di trasferimento, a nulla rilevando quindi, di per sé, il numero dei crediti complessivamente acquisiti nel precedente percorso.

Inoltre, non avranno rilevanza le convalide parziali.

### **Art. 8.2 Caso dello studente di Corso di Laurea, beneficiario di borsa DSU, che si immatricola a un corso di Laurea Magistrale a partire dal secondo semestre**

Lo studente che nell'a.a. 2025/2026 ha fatto domanda col profilo 'Anni successivi' in quanto studente iscritto all'ulteriore semestre dei corsi di laurea e, conseguita la laurea, si immatricola ad un corso di laurea magistrale a partire dal secondo semestre, può chiedere al Servizio Diritto allo Studio la modifica del profilo della domanda presentata ed essere considerato quale studente iscritto ai corsi di laurea magistrale a partire dal secondo semestre, fermi restando i benefici erogati sino a quel momento.

La richiesta di modifica del 'profilo' del richiedente – da “Anni successivi: tutti i livelli” a “Primo anno secondo livello” - dovrà pervenire al Servizio Diritto allo Studio attraverso il **canale mail** indicato alla pagina web: [www.polimi.it/diritto-allo-studio](http://www.polimi.it/diritto-allo-studio) > (selezionare: *Borse Diritto allo Studio*) **entro** i termini fissati dal calendario accademico di Ateneo per immatricolarsi al corso di laurea magistrale di cui si tratta, a partire dal secondo semestre.

#### **Art. 8.2.1 Disciplina dello status in caso di cambio di profilo nel II semestre**

Lo studente con lo status di 'in sede' o 'pendolare' nel I semestre che, laureatosi, ottiene il cambio di profilo nel II semestre non può richiedere anche un aggiornamento dello status.

Lo studente con lo status di fuori sede nel I semestre che, laureatosi, ottiene il cambio di profilo nel II semestre, deve inoltrare una **NUOVA**, specifica richiesta di riconoscimento dello status di fuori sede con **riferimento alla sede del corso** di studio magistrale ed entro i termini stabiliti dal presente Bando per il II semestre.

La richiesta è **OBBLIGATORIA** anche se si intende far valere il medesimo contratto inoltrato per il semestre precedente. In mancanza, lo status di fuori sede **NON** verrà considerato.

### **Art. 8.3 Caso dello studente in attesa di conseguire il titolo di I livello e di iscriversi al primo anno di un corso di Laurea Magistrale**

Lo studente che ha fatto domanda in qualità di studente immatricolato ai corsi di laurea magistrale a partire dal primo semestre e che, invece, debba posticipare tale immatricolazione, può chiedere una modifica del profilo della domanda presentata ed essere considerato quale studente iscritto all'ulteriore semestre dei corsi di laurea.

La richiesta di modifica del 'profilo' del richiedente – da “Primo anno - Corso di Laurea Magistrale (LM - 2° Livello)” a “Anni successivi: tutti i livelli” – dovrà pervenire attraverso il canale mail

indicato alla pagina web: [www.polimi.it/diritto-allo-studio](http://www.polimi.it/diritto-allo-studio) > (selezionare: *Borse Diritto allo Studio*) **entro i termini** previsti dal presente Bando per **presentare istanza di riesame**<sup>21</sup>.

La richiesta di modifica potrà essere accolta **solo** se la domanda col profilo “Primo anno - Corso di Laurea Magistrale (LM - 2° Livello)” sia stata presentata entro la scadenza per presentare la domanda col profilo “Anni successivi: tutti i livelli”, **vale a dire entro le ore 12:00 del 22 luglio 2025**.

## ART. 9 ESCLUSIONE DALLE GRADUATORIE

Sono automaticamente **esclusi** dalle graduatorie gli studenti che:

- non “**chiudono ed inviano**” la domanda o la presentano incompleta;
- non presentano la documentazione richiesta dal Bando, o la presentano dopo le scadenze prescritte o, ancora, presentano dei documenti falsi e/o irregolari;
- non perfezionano l’iscrizione ai corsi del Politecnico di Milano per l’a.a. 2025/2026 entro i termini previsti dallo scadenziario accademico<sup>22</sup>;
- non sono in possesso di una dichiarazione ISEE-ISPEE - o ISEEU-ISPEU Parificato- per le prestazioni per il diritto allo studio universitario;
- siano incorsi nella revoca di una precedente Borsa DSU che non abbiano ancora restituito – in tutto o in parte - al momento della pubblicazione della graduatoria provvisoria relativa al presente Bando;
- hanno altre pendenze economiche nei confronti del Politecnico di Milano;
- sono incorsi, negli anni precedenti, in provvedimenti di revoca dei benefici a seguito di false dichiarazioni, dolo o altro;
- non potevano presentare domanda<sup>23</sup>.

## ART. 10 DECADENZA DAI BENEFICI

Lo studente decade dal diritto ai benefici qualora, nel corso dell’anno accademico:

- incorra in sanzioni disciplinari superiori alla censura scritta per infrazioni compiute nei confronti del Politecnico di Milano;
- presenti una dichiarazione o un documento rivelatisi non veritieri a seguito di accertamenti d’ufficio;
- risulti contemporaneamente assegnatario di borsa di studio non compatibile con la Borsa DSU, avendo omesso di esercitare l’opzione di scelta entro i 10 giorni prescritti;
- rinunci agli studi presso il Politecnico di Milano, prima del termine dell’anno accademico cui si riferisce il presente Bando;
- si trasferisca presso altro Ateneo, prima del termine dell’anno accademico cui si riferisce il presente Bando;
- gli venga congelata, sospesa o disattivata la carriera universitaria.

---

<sup>21</sup> Vedi Art.17.

<sup>22</sup> Per essere considerato regolarmente iscritto, lo studente deve pagare la prima rata del contributo onnicomprensivo nonché l’importo dovuto per tassa regionale, bolli e premio assicurazione entro le scadenze specificamente fissate.

<sup>23</sup> Vedi Art.2.

Al verificarsi di una causa di decadenza, lo studente dovrà restituire tutto quanto fino a quel momento percepito, ivi compreso il costo effettivo dei pasti consumati ed il costo del posto alloggio a tariffa agevolata.

Per effetto della decadenza, lo studente perderà il diritto all'esonero di tasse e contributi. Dovrà conseguentemente regolarizzare la sua posizione amministrativa con il Servizio Segreteria Studenti relativamente al versamento di tasse e contributi fino a quel momento non corrisposti (se non altrimenti esonerato).

## **ART. 11 CONTROLLI SULLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI**

Il Politecnico di Milano verificherà la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dallo studente **anche successivamente** all'assegnazione dei benefici oggetto del presente Bando, avvalendosi delle facoltà previste dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare dall'art. 10 D.Lgs n. 68/2012, dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, nonché dall'art. 11 del DPCM 159/2013 e dalla relativa circolare INPS n.171 del 18/12/2014.

In particolare, il Politecnico di Milano provvederà ad effettuare i controlli su un campione minimo del 20% degli idonei – assegnatari e non - ai benefici del Diritto allo Studio.

In caso di dichiarazioni non veritiere saranno revocati i benefici assegnati e saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e dall'art. 10 D.Lgs n. 68/2012 cit.

È, in ogni caso, fatta salva l'applicazione di sanzioni disciplinari e delle norme penali, qualora il fatto costituisca reato.

## **ART. 12 ASPETTI FISCALI**

I benefici per il diritto allo studio sono esenti dall'Imposta sui Redditi, così come previsto dalla Circolare n. 109/E del 6 aprile 1995 del Ministero delle Finanze.

Tuttavia, per i beneficiari sarà emessa la Certificazione Unica degli importi erogati in denaro e servizio di ristorazione gratuito che dovrà essere prodotta in sede di nuova Certificazione ISEE.

La Certificazione Unica CU sarà disponibile – di norma nel mese di marzo - sulla pagina personale dei *Servizi Online* del beneficiario.

### **Art. 12.1 Cumulabilità ed eccezioni**

La Borsa di Studio non è cumulabile con analoghe forme di aiuto economico erogate dal Soggetto gestore o da altri Enti pubblici o privati.

È fatta eccezione:

- per le Borse di Studio concesse da Istituzioni nazionali o straniere, volte ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti;
- per il contributo a carattere premiante assegnato dagli Enti universitari agli studenti iscritti ai percorsi di eccellenza.

Nel caso uno stesso studente beneficiario di Borsa DSU risultasse assegnatario anche di altra borsa non cumulabile, dovrà scegliere quale accettare, esercitando il diritto di opzione. In particolare, se lo studente opta per la borsa diversa da quella DSU, è tenuto a comunicarlo, entro e non oltre 10 giorni dall'accettazione della borsa NON DSU, al Servizio Diritto allo Studio attraverso il canale mail indicato alla pagina web: [www.polimi.it/diritto-allo-studio](http://www.polimi.it/diritto-allo-studio) > (selezionare: *Borse Diritto allo Studio*).

L'incompatibilità individuata d'ufficio è causa di decadenza dal beneficio DSU e impedisce un successivo esercizio dell'opzione di scelta<sup>24</sup>.

La borsa DSU non preclude la partecipazione ai bandi per le collaborazioni retribuite degli studenti.

---

<sup>24</sup> Cfr. Art.10.

## PARTE SPECIALE: I SINGOLI BENEFICI

### ART. 13 LE BORSE DI STUDIO DSU: NUMERO E IMPORTO

Le borse<sup>25</sup> di studio DSU messe a concorso sono **1700**, ripartite nel modo seguente:

Corsi di studio	N. borse
Studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea o dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico	250
Studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrale	290
Studenti iscritti al primo anno dei corsi di dottorato di ricerca e specializzazione	10
Studenti iscritti agli anni successivi di tutti i corsi di studio	1.140
Studenti iscritti agli anni successivi dei corsi di dottorato di ricerca e specializzazione	10

La borsa si compone di una parte erogata in denaro e una parte in servizi, tipicamente il servizio di ristorazione e, per i fuori sede che avessero presentato la relativa domanda, il servizio abitativo a tariffa agevolata. Ecco perché la parte di borsa erogata in denaro sarà al netto delle quote trattenute per i servizi.

L'importo della borsa dipende sia dalla **fascia di reddito** che dalla **provenienza geografica** dello studente.

Le fasce di reddito prese in considerazione ai fini DSU sono tre e sono autonome e indipendenti rispetto alle fasce di reddito definite dall'Ateneo ai fini della determinazione dell'importo dovuto per tasse e contributi universitari.

Per gli studenti che beneficiano della borsa di studio come ultimo semestre<sup>26</sup> e per gli studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi di laurea magistrale a partire dal secondo semestre, gli importi delle borse di studio, così come le trattenute per i servizi, sono ridotti del 50%.

Agli studenti iscritti contemporaneamente a due corsi di studio<sup>27</sup> - ai sensi della legge del 12 aprile 2022, n. 33 e successivi decreti ministeriali- la Borsa DSU può essere incrementata del 20%, se siano in possesso e mantengano i requisiti di merito per la Borsa per entrambi i corsi e rispettino requisiti e condizioni dettati dalla normativa vigente.

<sup>25</sup> Per i posti alloggio vedi Art.23.

<sup>26</sup> Cfr. Art.15

<sup>27</sup> Ad eccezione dei corsi telematici.



Gli studenti in situazione di disabilità, con invalidità pari o superiore al 66%, hanno diritto all'assegnazione della Borsa di studio anche in eccedenza rispetto al numero di borse disponibili e l'importo annuale può essere aumentato.

L'esatto ammontare della Borsa DSU, nonché delle trattenute, viene definito annualmente dalla Regione Lombardia con propria delibera che, alla data di pubblicazione del presente Bando, non risulta ancora emanata.

Tali valori, così come un eventuale aumento del numero di borse disponibili in ragione di un eventuale incremento delle risorse, verranno quindi precisati con un'integrazione al presente Bando che sarà pubblicata sul sito di Ateneo alla pagina web:

[www.polimi.it/diritto-allo-studio/](http://www.polimi.it/diritto-allo-studio/)

## ART. 14 PROVENIENZA GEOGRAFICA STUDENTE: IN SEDE, PENDOLARE E FUORI SEDE

L'importo della Borsa DSU è diversificato a seconda della provenienza geografica dello studente. In particolare si considerano i seguenti tre *status*: in sede, pendolare, fuori sede.

Nel dettaglio, ai fini DSU, è studente:

<b>“in sede”</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• chi <b>risiede</b> nel Comune dove ha sede il corso di studio frequentato o residenti nelle aree circostanti che impiegano, con il trasporto pubblico, fino a 60 minuti per il trasferimento quotidiano dall'abitazione alla sede del corso;</li><li>• chi frequenta il <b>corso di laurea online</b><sup>28</sup>.</li></ul>
<b>“pendolare”</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• chi <b>risiede</b> in un Comune dal quale sia possibile raggiungere la sede del Corso di studio frequentato, con il trasporto pubblico, con tempi di percorrenza compresi tra i 60 e 90 minuti<sup>29</sup>.</li></ul>
<b>“fuori sede”</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• chi <b>risiede</b> in un Comune dal quale sia possibile raggiungere la sede del Corso di studio frequentato, con il trasporto pubblico, con tempi di percorrenza superiori a 90 minuti e che, per tale motivo, ha preso alloggio a titolo oneroso nei pressi della sede del corso<sup>30</sup>.</li></ul>

La durata del percorso da calcolare è quella minima impiegata, sulla base del tragitto con mezzi pubblici, escludendo tragitti effettuati a piedi o con mezzi privati e i tempi di attesa in caso di unico mezzo; sono conteggiabili solo i tempi intermedi in caso di pluralità di mezzi.

I tempi di percorrenza sono basati sugli orari delle società di gestione del servizio di trasporto pubblico e possono essere verificati consultando:

<sup>28</sup> Il Politecnico ha attualmente attivo il solo Corso di laurea in Ingegneria Informatica *online*.

<sup>29</sup> Il tempo occorrente per raggiungere la sede del corso dal luogo di residenza verrà calcolato dalla prima stazione/fermata di partenza all'ultima stazione/fermata di arrivo presso la sede del corso.

<sup>30</sup> Le due condizioni devono sussistere congiuntamente; non è quindi sufficiente non essere residente. Pertanto, se lo studente residente in luogo distante dalla sede del corso prende alloggio nei pressi di tale sede a titolo non oneroso, è considerato studente pendolare.

- i siti delle aziende di trasporto;
- <http://www.muoversi.regione.lombardia.it>

### ART. 14.1 Richiesta di riconoscimento dello *status* di fuori sede

La provenienza geografica non rileva ai fini della formazione della graduatoria. Ecco perché gli studenti **non 'in sede'** risulteranno **TUTTI**<sup>31</sup> di *default* con lo *status* di **'pendolare'**.

Per essere considerato **'fuori sede'** - e ottenere i **benefici** nella misura prevista dal Bando per tale *status* - lo studente deve esplicitamente **chiederlo**, dimostrando di aver preso **alloggio** a titolo **oneroso** nel Comune dove ha sede il corso frequentato, o nelle aree circostanti, per un periodo **non inferiore a 10 mesi continuativi, a partire dal 1° ottobre 2025**.

In dettaglio, è necessario che il contratto di locazione abitativa comprenda non meno del periodo 1° ottobre 2025 - 31 luglio 2026.

Contratti di locazione con inizio decorrenza successivo al 1° ottobre 2025 non saranno considerati validi ai fini del riconoscimento dello *status* di fuori sede<sup>32</sup>.

In caso di **borsa** di studio **semestrale sul I semestre**, il periodo **non deve essere inferiore a 5 mesi continuativi**.

In dettaglio, è necessario che il contratto di locazione abitativa comprenda non meno del periodo 1° ottobre 2025 – 28 febbraio 2026.

Per coloro che si immatricolano ad una Laurea Magistrale a partire dal II semestre – e, quindi, sono titolari di **borsa** di studio **semestrale sul II semestre** - il periodo **non deve essere inferiore a 5 mesi continuativi, a partire dal 1° marzo 2026**.

In dettaglio, è necessario che il contratto di locazione abitativa presentato dallo studente con borsa sul II semestre comprenda non meno del periodo 1° marzo 2026 - 31 luglio 2026.

Contratti di locazione con inizio decorrenza successivo al 1° marzo 2026 non saranno considerati validi ai fini del riconoscimento dello *status* di fuori sede.

 **NOTA BENE** – Ricordiamo che, nel caso di cambio di profilo ai sensi dell'art.8.2, chi voglia mantenere il riconoscimento dello *status* di fuori sede l'a.a. 2025/2026 ottenuto col profilo precedente, deve inoltrare una **NUOVA**, specifica richiesta entro i termini stabiliti dal presente Bando per il II semestre.

La richiesta è **OBBLIGATORIA** anche se si intende far valere il medesimo contratto inoltrato per il semestre precedente. In mancanza, lo *status* di fuori sede **NON** verrà considerato.

Per chiedere il **cambio di *status*** da 'pendolare' a 'fuori sede', se si tratta di contratto tra privati, lo studente deve inviare al Servizio Diritto allo Studio:

- copia del contratto di locazione abitativa a titolo oneroso, sottoscritto e intestato allo

<sup>31</sup> Compresi coloro che erano percettori di Borsa DSU come 'fuori sede' in vigenza del Bando a.a. 2024/25.

<sup>32</sup> Unica eccezione il caso in cui si tratti di un contratto di continuità con un precedente contratto già inviato entro i termini. In tale ipotesi, i due contratti presentati devono comunque avere immediata continuità tra loro.

studente e della relativa ricevuta di registrazione presso l’Agenzia delle Entrate. La registrazione deve essere in corso di validità per l’anno per il quale viene chiesto il beneficio.

- Per i contratti con vigenza pluriennale, se si è optato per la “cedolare secca”, è sufficiente allegare la ricevuta di registrazione originaria; viceversa, è necessario allegare sia la ricevuta originaria di registrazione che la ricevuta di pagamento della “annualità successiva” valida per l’anno per il quale viene chiesto il beneficio.
- Se il contratto è stato oggetto di proroga in Agenzia delle Entrate, è necessario inviare, oltre alla ricevuta originaria, anche la ricevuta della comunicazione di proroga.

Nel caso in cui nel contratto risulti il nome di un genitore, questi deve avere solo funzioni di garante e non anche essere uno dei conduttori. Nel contratto deve chiaramente risultare che l’immobile è locato ad uso esclusivo dello studente e non anche del genitore.

Nel caso in cui si tratti di subentro, è necessario inviare, oltre al contratto originario e alla sua registrazione, anche l’accordo di subentro e la sua registrazione.

Se si tratta di contratto per alloggiare in collegio, residenza, convitto e simili **NON** gestiti dal Politecnico di Milano, lo studente deve inviare:

- copia del contratto stipulato con il collegio, la residenza, il convitto e simili, e la documentazione idonea a comprovare il pagamento almeno della prima retta o del canone.

Solo nel caso si tratti di residenze gestite direttamente dal Politecnico di Milano, i dati (onerosità, durata, etc..) saranno acquisiti direttamente dal Servizio Diritto allo Studio.

Qualsiasi sia la tipologia di locazione onerosa, il relativo contratto deve essere già perfezionato, vale a dire già sottoscritto da entrambe le parti, al momento della presentazione della richiesta.

La richiesta di modifica di *status* da ‘pendolare’ a ‘fuori sede’, con la relativa documentazione in formato PDF, **deve** essere presentata entro:

**Giovedì 9 ottobre 2025** per gli studenti che si iscrivono ai corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, di laurea magistrale e per gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione;

**Giovedì 12 marzo 2026** per gli studenti che si iscrivono ai corsi di laurea magistrale a partire dal secondo semestre.





**NOTA BENE** – Ogni Bando DSU è autonomo e indipendente rispetto al Bando precedente. Pertanto lo status di fuori sede ottenuto per l'anno accademico 2024/2025 vale solo ed esclusivamente l'anno accademico 2024/2025 e ciò anche se il contratto d'affitto non fosse scaduto.

Quindi, lo studente riconosciuto fuori sede per l'a.a. 2024/2025 che voglia il riconoscimento dello status di fuori sede l'a.a. 2025/2026, deve inoltrare una NUOVA, specifica richiesta entro i termini del presente Bando.

A pena di inammissibilità, la richiesta, con l'allegata documentazione in formato PDF dovrà pervenire esclusivamente attraverso il canale mail<sup>33</sup> indicato alla pagina web:

[www.polimi.it/diritto-allo-studio](http://www.polimi.it/diritto-allo-studio) > (selezionare: *Riconoscimento status di Fuori Sede*).



**NOTA BENE** – Tutta la documentazione deve essere allegata in una e una sola mail di richiesta. Richieste incomplete e/o con documentazione non idonea o illeggibile **verranno respinte d'ufficio**.

UNICA, eventuale eccezione il caso in cui si tratti di nuovo contratto di locazione e - per i tempi tecnici previsti- non sia ancora disponibile la ricevuta di registrazione dell'Agenzia delle Entrate. Allo studente che farà presente tale circostanza prima della predetta scadenza, allegando la restante documentazione, la richiesta verrà valutata sotto condizione. La condizione verrà rimossa se e solo se, entro e non oltre il 30 ottobre 2025, lo studente trasmetterà la ricevuta al Servizio Diritto allo Studio.

Scaduto inutilmente tale ultimo termine, allo studente non verrà riconosciuto lo status di fuori sede.



**NOTA BENE** – Non è necessario avere lo status di fuori sede per concorrere validamente alla Borsa DSU. Semplicemente, lo studente residente anagraficamente 'fuori sede' continuerà ad essere considerato "pendolare" se **non presenta** la documentazione richiesta per il riconoscimento dello status di 'fuori sede', oppure la presenta in un **formato** o con **modalità diversa** dal sistema di 'trouble ticket' o **oltre le scadenze** fissate dal presente Bando.

Lo studente che ottiene lo status di fuori sede dovrà tempestivamente aggiornare il Servizio Diritto allo Studio – attraverso lo stesso canale utilizzato per chiedere il predetto status - di qualsiasi evento, cambio, modifica si verifichi successivamente in merito alla sua situazione abitativa.

Le conseguenze del mancato aggiornamento del Servizio Diritto allo Studio rispetto alla situazione abitativa sono dettagliate negli articoli 14.2 e seguenti.

In caso di incongruenza fra il valore di reddito dichiarato – ISEE e ISEE parificato - e il valore del contratto di locazione fatto valere per ottenere il predetto status, verranno attivate le verifiche

---

<sup>33</sup> Ricordiamo che il canale mail è gestito col sistema di 'trouble ticket'.

del caso, ai sensi dell'art.11, anche anteriormente all'erogazione della prima rata della borsa di studio.



**NOTA BENE** - Nelle ricevute di pagamento dei canoni di locazione – richieste nel corso dei controlli periodici per verificare la permanenza dello status di fuori sede - deve essere sempre presente in modo chiaro ed inequivocabile la causale (es. 'pagamento affitto mese di marzo'), il nome dello studente DSU e del locatario beneficiario.  
La ricevuta priva anche solo di uno di questi elementi non sarà considerata valida.

#### **ART. 14.2 Caso dello studente 'fuori sede' che recede dal contratto originario e ne sottoscrive uno nuovo**

Non è considerato coerente col rispetto del presente Bando **recedere** dal contratto di locazione in base al quale si è ottenuto lo status di fuori sede per sottoscrivere un nuovo contratto. Tale evento determina la perdita dello status di fuori sede con effetto retroattivo e il mantenimento della Borsa DSU come pendolare solo se comunicato tempestivamente al Servizio Diritto allo Studio attraverso il consueto canale mail indicato alla pagina web:

[www.polimi.it/diritto-allo-studio](http://www.polimi.it/diritto-allo-studio) > (selezionare: *Riconoscimento status di Fuori Sede*).

Viceversa, comporta la **perdita completa e retroattiva** della borsa DSU se la circostanza emerge nel corso dei controlli effettuati annualmente dal Servizio Diritto allo Studio.

Nel caso dei 10 mesi continuativi, laddove si verificassero circostanze tali da giustificare il recesso anticipato **per giustificati motivi** e la conseguente sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione, la perdita dello status di fuori sede potrà essere evitata solo se siano trascorsi non meno di 5 mesi di vigenza sui 10 mesi continuativi richiesti del contratto originario.

In particolare, per mantenere lo status di fuori sede in caso di recesso anticipato per giustificati motivi, lo studente dovrà preventivamente fornire al Servizio Diritto allo Studio la prova dei giustificati motivi.

Solo se tali motivi risulteranno gravi, estranei alla volontà del conduttore, imprevedibili al momento della stipula del contratto, sopravvenuti nel corso del rapporto locativo e tali da rendere eccessivamente onerosa la prosecuzione del contratto, sulla base di una valutazione oggettiva, escludendo quindi mere considerazioni di convenienza soggettiva del conduttore, il Servizio Diritto allo Studio potrà mantenere lo status di fuori sede in presenza di un nuovo contratto di locazione.

In tale ipotesi, fra il contratto originario ed il nuovo contratto dovrà esserci assoluta continuità temporale.

Per mantenere lo status sarà quindi necessario inviare al Servizio Diritto allo Studio:

- copia dell'atto che ha formalizzato tra le parti la chiusura del contratto originario;
- il nuovo contratto e la relativa registrazione presso l'Agenzia delle Entrate;
- le ricevute di pagamento delle ultime due mensilità relative al contratto di locazione

- originario;
- la ricevuta di pagamento della prima mensilità relativa al nuovo contratto di locazione;

Tale documentazione deve essere trasmessa attraverso il consueto canale mail indicato alla pagina web:

[www.polimi.it/diritto-allo-studio](http://www.polimi.it/diritto-allo-studio) > (selezionare: *Riconoscimento status di Fuori Sede*).



**NOTA BENE** – Le disposizioni dell’art.14.2 valgono anche nel caso in cui si receda dal contratto di locazione abitativa in base al quale si è ottenuto lo status di fuori sede per andare ad alloggiare in una Residenza Universitaria, anche se si dovesse trattare di Residenza gestita dal Politecnico e anche se fosse alloggio a tariffa agevolata.

### **ART. 14.3 Caso dello studente ‘fuori sede’ nell’a.a. precedente che presenta domanda per ottenere i benefici DSU anche nell’a.a. 2025/2026**

L’attribuzione dello *status* di ‘fuori sede’ vale solo ed **esclusivamente** per l’anno accademico in cui si è risultati beneficiari della borsa DSU.

Infatti, ogni Bando è autonomo ed indipendente rispetto al precedente, anche in termini di documentazione da produrre.

Pertanto, gli studenti che presentano domanda per i benefici a.a. 2025/2026 e vogliono continuare a vedersi riconosciuto lo *status* di ‘fuori sede’ devono farne nuovamente richiesta, così come indicato all’art.14.1.

La mancata richiesta entro i termini, così come la richiesta presentata con modalità diversa da quella prescritta o senza la documentazione necessaria, comporta l’attribuzione dello *status* di ‘pendolare’.

### **ART. 14.4 Caso dello studente che nell’a.a. 2025/2026 partecipa ad una ‘mobilità internazionale’<sup>34</sup>**

Lo studente che, nell’a.a. 2025/2026, partecipa ad una mobilità internazionale per essere considerato - o continuare ad essere considerato - “fuori sede”, deve dimostrare di aver preso alloggio a titolo oneroso per un periodo non inferiore ai 10 mesi continuativi, così come specificati nell’art.14.1.

In particolare, tenuto conto sia del luogo in cui risiede in Italia sia della sede del corso frequentato presso il Politecnico di Milano:

- se la **mobilità copre l’intero anno accademico**, lo studente dovrà presentare al Servizio Diritto allo Studio un contratto a lui intestato (o altro documento equivalente, con riferimento alla normativa vigente nel Paese in cui svolge la mobilità) comprovante che ha preso alloggio a titolo oneroso presso il Paese ospitante per tutta la durata della mobilità o, comunque, per un periodo non inferiore ai 10 mesi continuativi;

<sup>34</sup> Esempio, Erasmus, doppia laurea etc...

- se la **mobilità** è relativa a **solo una parte** dell'anno accademico, oltre al contratto 'estero' a copertura del relativo periodo, dovrà **anche** trasmettere copia del contratto di locazione a titolo oneroso regolarmente registrato stipulato in Italia per un periodo che, cumulato con quello all'estero, non sia inferiore a 10 mesi continuativi. Non è necessario disporre fin da subito del secondo contratto. È quindi possibile richiedere lo status di fuori sede in base al contratto che decorre per primo. Lo status verrà così riconosciuto sotto condizione. La condizione verrà meno al ricevimento da parte del Servizio del secondo contratto e sempre che ciò avvenga entro 5 giorni dall'inizio del contratto stesso e sia verificata la continuità col contratto precedente e la congruenza con i termini della mobilità. Viceversa, lo status di fuori sede originariamente attribuito, verrà retroattivamente revocato.

In entrambi i casi, mobilità annuale o parziale, oltre al contratto di locazione a titolo oneroso, si deve allegare la ricevuta di pagamento di almeno il primo mese di affitto.

La documentazione comprovante la titolarità di un alloggio a titolo oneroso nel Paese in cui si svolge l'esperienza all'estero deve essere in lingua inglese o italiana. Se redatta in lingua diversa, deve essere accompagnata dalla traduzione in italiano o inglese.

Queste disposizioni valgono anche:

- per lo studente con borsa DSU da 'fuori sede' in quanto ospite di una residenza del Politecnico di Milano;
- per lo studente *free mover*.

Per la modalità e i termini di trasmissione della documentazione, vale quanto stabilito dall'art.14.1.

#### **ART. 14.5 Caso del venir meno del rapporto di locazione a titolo oneroso**

Lo studente che – per qualunque motivo – interrompa il rapporto di locazione a titolo oneroso fatto valere per ottenere lo *status* di fuori sede o rinunci al posto in collegio, residenza o convitto prima del periodo minimo stabilito dal presente Bando, perde lo *status* di 'fuori sede'.

In particolare, se la predetta circostanza è portata a conoscenza del Servizio Diritto allo Studio<sup>35</sup> direttamente dallo studente, e quest'ultimo non ha ancora percepito la prima rata della borsa, si verificherà 'solo' un cambio di *status* da 'fuori sede' a 'pendolare' (o eventualmente, 'in sede').

Il cambio di *status* avrà effetto retroattivo. Verrà pertanto chiesta la restituzione, in forma di conguaglio sulla prima rata del valore dei buoni pasto utilizzati come fuori sede.

Nel caso in cui fosse già stata erogata la prima rata, la restituzione – se possibile sotto forma di conguaglio sulla seconda rata - riguarderà anche la maggior somma percepita come borsa.

Se, invece, il venir meno dell'alloggio a titolo oneroso si evidenzia a seguito di controlli da parte del Servizio Diritto allo Studio, si procederà alla revoca della borsa sempre con effetto retroattivo,

---

<sup>35</sup> Per contattare il Servizio è disponibile il canale mail indicato alla pagina web: [www.polimi.it/diritto-allo-studio](http://www.polimi.it/diritto-allo-studio) > (selezionare: Riconoscimento status di Fuori Sede)

con conseguente richiesta di restituzione di tutto quanto eventualmente percepito e goduto – in termini di borsa e di valore dei servizi - fino al momento della revoca.

#### **ART. 14.6 Caso del venir meno dello *status* di ‘fuori sede’ per successiva acquisizione della residenza anagrafica.**

Lo studente beneficiario riconosciuto come ‘fuori sede’ che abbia successivamente ottenuto la residenza anagrafica nel Comune dove ha sede il corso di studio frequentato o nelle aree circostanti, ai sensi dell'art. 4 comma 8 del DPCM 9 aprile 2001, e che impiega, con il trasporto pubblico, fino a 60 minuti per il trasferimento quotidiano dall’abitazione alla sede del corso e ne dà tempestiva comunicazione al Servizio Diritto allo Studio continuerà a mantenere i benefici DSU ma col cambio di *status*: sarà quindi considerato studente ‘in sede’ o ‘pendolare’, con effetto retroattivo.

Verrà pertanto chiesta la restituzione, se possibile in forma di conguaglio sulla prima rata, del valore dei buoni pasto utilizzati come fuori sede.

Nel caso in cui fosse già stata erogata la prima rata, la restituzione – se possibile sotto forma di conguaglio sulla seconda rata - riguarderà anche la maggior somma percepita come borsa.

Se, invece, il suddetto cambio di residenza si evidenzia a seguito di controlli da parte del Servizio Diritto allo Studio, si procederà alla revoca della borsa sempre con effetto retroattivo, con conseguente richiesta di restituzione di tutto quanto eventualmente percepito e goduto – in termini di borsa e di valore dei servizi - fino al momento della revoca.

#### **ART. 15 DURATA DELLA CONCESSIONE DELLE BORSE DSU**

Il beneficio della Borsa DSU è concesso per il conseguimento per la prima volta di ciascuno dei livelli di corso di studio, per un numero di semestri o anni diverso a seconda del corso di studio considerato. In particolare:

<b>Percorso Formativo</b>	<b>Durata massima beneficio</b>
Isritti ad un corso di <b>laurea</b>	<b>7</b> semestri, a partire dall’anno di prima immatricolazione assoluta
Isritti ad un corso di laurea <b>magistrale</b>	<b>5</b> semestri, a partire dall’anno di prima immatricolazione assoluta
Isritti ad un corso di laurea magistrale a <b>ciclo unico</b>	<b>11</b> semestri, a partire dall’anno di prima immatricolazione assoluta
Isritti ad un corso di <b>specializzazione</b> o di <b>dottorato</b> di ricerca	<b>3 anni</b> , a partire dall’anno di prima immatricolazione assoluta

Per gli studenti in situazione di **disabilità**, con **invalidità** pari o superiore al 66%, si può riconoscere il beneficio per un periodo pari a **3** semestri oltre la durata normale del corso di studio frequentato.



**NOTA BENE** - La Borsa DSU **NON** si rinnova automaticamente: lo studente che intende usufruirne anche per il successivo anno accademico **DOVRÀ** presentare una nuova domanda, secondo le scadenze e le modalità indicate agli artt. **7** e **8** del presente Bando.

## ART. 16 FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE PER LA BORSA DI STUDIO

Le graduatorie saranno formate secondo i seguenti criteri:

### STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO

Ad ogni studente che ha presentato regolare domanda viene attribuito un punteggio relativo alla situazione economica e determinato secondo la seguente formula:

$$1 - \frac{\text{ISEE studente}}{\text{LIMITE ISEE}} \times 1.000$$

Il punteggio massimo attribuibile è 1.000.

L'ordine in graduatoria è determinato in modo decrescente rispetto al punteggio attribuito. A **parità** di punteggio, prevale il voto più elevato relativo al titolo di studio e, successivamente, l'età anagrafica minore.

### STUDENTI ISCRITTI AGLI ANNI SUCCESSIVI

Ad ogni studente iscritto agli anni successivi che ha presentato regolare domanda è attribuito un punteggio relativo al merito accademico. I punti attribuibili sono 1.000 così distribuiti:

- 600 in base al numero dei CFU acquisiti entro il **10 agosto 2025** e da calcolarsi secondo la seguente formula:

$$(\text{CFU studente} - \text{CFU minimi}) \times \frac{600}{(\text{CFU max standard} - \text{CFU min})}$$

- 400 in base alla votazione media degli esami superati entro il **10 agosto 2025** e da calcolarsi secondo la seguente formula:

$$(\text{Votazione media studente} - 18) \times \frac{400}{(30 - 18)}$$

A parità di punteggio di merito, precede in graduatoria lo studente che non ha utilizzato il bonus, e quindi lo studente con il maggior punteggio relativo alla situazione economica. In caso di ulteriore parità prevale lo studente iscritto all'anno di corso più elevato e, successivamente, l'età anagrafica minore.

### **Art.16.1 Caso dello studente che si immatricola al corso di laurea magistrale a partire dal II semestre**

Gli studenti che presentano la domanda di borsa di studio in qualità di studenti che si iscriveranno ai corsi di laurea magistrale a partire dal secondo semestre saranno collocati alla fine delle graduatorie di idoneità **“con riserva”**.

La riserva sarà sciolta al momento del perfezionamento dell'iscrizione. In ogni caso, lo studente avrà diritto al pagamento della borsa di studio solo in presenza di disponibilità di fondi.

### **Art.16.2 Caso dello studente in attesa del riconoscimento di CFU**

Gli studenti in attesa del riconoscimento dei CFU da parte del Consiglio di Corso di Studio – ad esempio gli studenti che fanno domanda a seguito di un passaggio di Ateneo, Scuola o Corso di Studio - saranno inseriti alla fine della graduatoria di idoneità **“con riserva della valutazione dei requisiti di merito”**.

È onere degli studenti informare il Servizio Diritto allo Studio - attraverso il canale mail<sup>36</sup> indicato alla pagina web [www.polimi.it/diritto-allo-studio/](http://www.polimi.it/diritto-allo-studio/)- (selezionare: *Borse Diritto allo Studio*) della presenza di CFU non ancora riconosciuti **entro la data di scadenza per presentare domanda stabilita all'art.7.**

La riserva sarà sciolta una volta verificato l'avvenuto riconoscimento dei CFU entro la data di pagamento della seconda rata della borsa di studio. In ogni caso, lo studente avrà diritto al pagamento della borsa di studio solo in presenza di disponibilità di fondi.

## **ART. 17 PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E ISTANZA DI RIESAME**

### **GRADUATORIA PROVVISORIA**

Lo studente dovrà prendere visione della sua posizione nella graduatoria provvisoria collegandosi ai *Servizi Online* a partire da **giovedì 25 settembre 2025**.

### **ISTANZA DI RIESAME**

L'eventuale istanza di riesame potrà essere presentata entro e non oltre **giovedì 2 ottobre 2025**, utilizzando esclusivamente l'apposita funzione **“presenta istanza”** disponibile nella pagina dei *Servizi Online* in cui è pubblicata la graduatoria provvisoria.

All'istanza dovranno essere allegati, in formato PDF, i documenti idonei a giustificare le ragioni.

---

<sup>36</sup> Le mail sono gestite col sistema di *'trouble ticket'*: richiedono quindi l'autenticazione.

Istanze incomplete, non supportate da idonea documentazione o, ancora, presentate in forme diverse da quella prescritta dal presente Bando, saranno considerate inammissibili.

**Lo studente avrà conoscenza dell'esito della sua richiesta di riesame con la pubblicazione delle graduatorie definitive.**

## GRADUATORIA DEFINITIVA



Concluso l'esame delle istanze, lo studente potrà prendere visione della sua posizione nella graduatoria definitiva collegandosi ai *Servizi Online* a partire da **martedì 4 novembre 2025**.

Il ricorso avverso la graduatoria definitiva deve essere presentato agli organismi competenti nei termini e secondo le formalità previste dalla normativa vigente.

### ART. 17.1 Modalità di assegnazione delle borse

Le borse sono assegnate fino alla concorrenza del numero fissato dall'Art.13, in relazione a ciascun percorso di studio.

Un eventuale aumento del numero di borse che dovesse rendersi possibile in caso di incremento di risorse verrà comunicato con un'integrazione al presente Bando.

Le borse eventualmente non assegnate per insufficienza di idonei su una graduatoria, saranno riallocate e assegnate a studenti utilmente collocati nella graduatoria che presenta più idonei, sino al completamento del numero di borse di studio stabilito dal presente Bando.

## ART. 18 PAGAMENTO DELLE BORSE DI STUDIO

Per gli studenti neo immatricolati, ai fini della concreta erogazione della borsa DSU, è necessario che sia già avvenuto il riconoscimento da parte del Servizio Segreteria Studenti.

Per gli studenti soggetti a visto di ingresso, l'erogazione della Borsa è altresì subordinata al rilascio del visto. È consigliabile, quindi, per snellire le verifiche, segnalare l'avvenuto rilascio attraverso il canale mail<sup>37</sup> indicato alla pagina web: [www.polimi.it/diritto-allo-studio/](http://www.polimi.it/diritto-allo-studio/) (selezionare: *Borse Diritto allo Studio*)

Percorso formativo borsisti	Scadenario ordini di pagamento per
<b>studenti immatricolati al PRIMO ANNO dei:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>corsi di laurea;</li><li>corsi di laurea magistrale a ciclo unico;</li><li>corsi di laurea magistrale con ingresso al I semestre</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li><b>50% della borsa:</b> entro <b>dicembre 2025</b>;</li><li><b>50% della borsa:</b> entro <b>ottobre 2026 SOLO</b> per chi ha conseguito i CFU richiesti dal Bando entro il 10 agosto 2026.</li></ul>

<sup>37</sup> Le mail sono gestite col sistema di *'trouble ticket'*: richiedono quindi l'autenticazione.

<p><b>studenti immatricolati al PRIMO ANNO dei:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>corsi di laurea magistrale con ingresso al II semestre</li> </ul> <p><i>50% borsa annuale, corrisposta in due rate.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>prima rata:</b> entro <b>giugno 2026</b>;</li> <li><b>seconda rata:</b> entro <b>ottobre 2026 SOLO</b> per chi ha conseguito i CFU richiesti dal Bando entro il 10 agosto 2026.</li> </ul>
<p><b>studenti immatricolati al PRIMO ANNO dei:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>corsi di dottorato e di specializzazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>rata unica:</b> entro <b>dicembre 2025</b>.</li> </ul>
<p><b>studenti iscritti agli anni SUCCESSIVI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>di tutti i corsi di studio <u>non</u> rientranti nelle due casistiche che seguono</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>50%</b> entro <b>dicembre 2025</b>;</li> <li><b>50%</b> entro il <b>giugno 2026</b>.</li> </ul>
<p><b>studenti iscritti al 4° e 5° semestre</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dei corsi di laurea magistrale che si sono immatricolati nel II semestre dell'a.a. 2023-2024.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>50%</b> entro <b>dicembre 2025</b>;</li> <li><b>50%</b> entro <b>giugno 2026</b> a condizione che, nel frattempo, non sia stato conseguito il titolo.</li> </ul>
<p><b>studenti iscritti all'ultimo semestre DSU:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>7° semestre Laurea;</li> <li>11° semestre Laurea Magistrale a Ciclo unico;</li> <li>5° semestre Laurea Magistrale</li> </ul> <p><i>50% della borsa, corrisposta in rata unica</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>rata unica:</b> entro <b>dicembre 2025</b> a condizione che, nel frattempo, non sia stato conseguito il titolo.</li> </ul>
<p><b>Studenti anni successivi che si laureano nel I semestre e chiedono il cambio di profilo Primo Anno LM per il II semestre</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>rata spettante</b> come anni successivi entro <b>dicembre 2025</b>;</li> <li><b>rata spettante</b> come Primo anno LM: entro <b>ottobre 2026 SOLO</b> per chi ha conseguito i CFU richiesti dal Bando entro il 10 agosto 2026.</li> </ul>
<p><b>studenti iscritti agli anni SUCCESSIVI dei:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>corsi di dottorato e di specializzazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>rata unica:</b> entro <b>febbraio 2026</b>.</li> </ul>

**NOTA BENE** - L'ordine di pagamento e l'effettivo accredito della somma sul conto corrente dello studente **NON** sono sincroni: fra le due fasi intercorre un tempo tecnico - indispensabile per il completamento della procedura. Di solito non è inferiore ai 5-7 giorni lavorativi, ma dipende in concreto dalle tempistiche dei singoli istituti di credito.

## ART. 18.1 Modalità di pagamento della Borsa DSU

La parte monetaria della borsa DSU è corrisposta – al netto delle trattenute per i servizi – esclusivamente tramite bonifico.

Per consentire la concreta erogazione della borsa, quindi, ogni studente deve provvedere ad inserire, se non già presente, il proprio codice IBAN nella pagina personale dei *Servizi Online*. Questo il percorso:

[Dati -> Gestione delle modalità di pagamento.](#)

In particolare, l'IBAN deve essere relativo a:

- un conto italiano o, comunque, appartenente all'Area SEPA (*Single Euro Payments Area*), **intestato** allo studente, *oppure*
- un conto italiano o di Area SEPA **cointestato** allo studente (+ familiare/altro), *o ancora*
- una carta prepagata (sempre relativa ad un conto italiano<sup>38</sup> o di area SEPA), intestata al solo studente. Per quest'ultima soluzione, si evidenzia la necessità che la carta prepagata abbia un *plafond* tale da consentire un accredito almeno pari all'ammontare della Borsa.

Per gli studenti che non possiedono un conto corrente, ricordiamo che è possibile attivare la funzionalità di carta bancaria sulla carta **Ateneo +**<sup>39</sup>. Per farlo, è necessario rivolgersi ad una filiale della Banca Popolare di Sondrio per chiedere l'*upgrade* del tesserino a carta prepagata nominativa, dotata di IBAN.

La mancata o non corretta indicazione delle 'modalità di pagamento', così come l'indicazione di coordinate bancarie di Area Extra SEPA determina la sospensione della parte monetaria della borsa sino all'inserimento o correzione del dato.

Venuto meno l'impedimento, il Servizio Diritto allo Studio procederà all'erogazione delle borse fino a quel momento sospese.

Eventuali costi sostenuti dal Politecnico per ripetere la procedura di erogazione della borsa non andata originariamente a buon fine (es per blocco della carta, superamento del *plafond* o errata indicazione delle coordinate bancarie) verranno addebitati allo studente.

Borsa e servizio di ristorazione possono comunque essere sospesi per gli studenti che abbiano pendenze economiche nei confronti dell'Ateneo. Nel caso le pendenze riguardino la revoca della Borsa DSU, il Servizio Diritto allo Studio si riserva di effettuare la compensazione delle reciproche pretese creditorie.

Il mancato inserimento sul profilo *online* di coordinate bancarie idonee e corrette entro il 31 dicembre 2026, impedisce l'erogazione della parte economica della borsa e ha valore di rinuncia

---

<sup>38</sup> È idonea anche una carta prepagata emessa da Poste Italiane.

<sup>39</sup> La Carta Ateneo + è il tesserino universitario che viene consegnato successivamente all'iscrizione.

alla stessa, comportando quindi la decadenza dal diritto all'erogazione della parte economica della borsa.

La decadenza assorbe la sospensione.

Rimangono salve l'erogazione del servizio di ristorazione e l'uso dell'alloggio a tariffa agevolata.

\*\*\*\*\*

## ART. 19 IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE

Il servizio di ristorazione è uno dei benefici cui hanno diritto gli studenti **assegnatari** e gli studenti **idonei non assegnatari** di borsa di studio per l'a.a. 2025/2026.

Agli studenti assegnatari verrà effettuata una **trattenuta forfettaria**<sup>40</sup> sull'importo della borsa di studio.

In caso di **mancato utilizzo** del servizio di ristorazione, lo studente **NON** ha diritto ad alcun rimborso.

Unica eccezione, il caso dello studente che prenda parte ad un programma di mobilità internazionale di durata **non inferiore a 2 mesi**.

Per studente in mobilità, in particolare, vige il divieto di usufruire del servizio di ristorazione<sup>41</sup> per tutta la durata della mobilità. A fronte di ciò, avrà diritto al rimborso della trattenuta mensa, proporzionale alla durata in mesi del periodo trascorso all'estero, debitamente documentato.

Gli studenti assegnatari iscritti al corso di laurea in **ingegneria informatica online** potranno richiedere che non venga effettuata la predetta trattenuta.

La richiesta dovrà pervenire non oltre il **14 dicembre 2025** ed esclusivamente attraverso il canale mail<sup>42</sup> indicato alla pagina web: [www.polimi.it/diritto-allo-studio/](http://www.polimi.it/diritto-allo-studio/) (selezionare: servizio di Ristorazione).

Richieste pervenute fuori dal suddetto termini e/o con modalità diverse da quella indicata non potranno essere accolte.

### ART. 19.1 Attivazione e abilitazione del tesserino

Per usufruire del servizio ristorazione è necessario attivare il tesserino Policard - denominato "Ateneo +" - rilasciato dall'Ateneo ad ogni immatricolato<sup>43</sup>.

**L'attivazione** va effettuata attraverso la funzione presente sui *Servizi Online*, seguendo le istruzioni fornite insieme al tesserino stesso. È una procedura da farsi *una tantum*, a prescindere dalla domanda DSU, che permane per tutto il periodo di validità del tesserino.

**L'abilitazione** al servizio di ristorazione delle tessere attive, invece, verrà effettuata a cura del Servizio Diritto allo Studio ed è attiva fino a quando permane il diritto dello studente al servizio, ai sensi del presente Bando.

---

<sup>40</sup> L'ammontare della trattenuta è determinato annualmente da una Delibera Regionale: cfr. art. 13.

<sup>41</sup> Vedi Art.20.3.

<sup>42</sup> Ricordiamo che il canale mail è gestito col sistema di 'trouble ticket'.

<sup>43</sup> Il tesserino Ateneo+ è rilasciata a cura del Servizio Segreteria Studenti ed è orientativamente disponibile entro 3 settimane dall'immatricolazione.

### ART. 19.2 Durata del servizio

Il servizio di ristorazione è disponibile da **lunedì 17 novembre 2025** a **domenica 15 novembre 2026**.

Per gli studenti che percepiscono la borsa DSU per il loro ultimo semestre, il servizio può essere attivo fino al **30 aprile 2026**, a condizione che il beneficiario non si sia nel frattempo laureato. Infatti, se prima di tale data il beneficiario consegue il titolo, il diritto al servizio cessa dal giorno successivo al conseguimento della laurea.

Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale a partire dal secondo semestre, il servizio di ristorazione è attivo dal **1° maggio 2026** a domenica **15 novembre 2026**.

Per gli studenti iscritti agli anni successivi dei corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione, il servizio di ristorazione è erogato dal **1° gennaio 2026** al **31 dicembre 2026**.

 **NOTA BENE** – Il servizio di ristorazione è **SOSPESO** per tutto il mese di **agosto 2026**.

La sospensione permarrà anche successivamente per gli iscritti al Primo anno che non abbiano soddisfatto il requisito del merito al 10 agosto.

### ART. 19.3 Valore del Servizio

In base al profilo - in sede, pendolare, fuori sede - dello studente, sul tesserino Policard "**Ateneo +**" verranno attivate dal Servizio Diritto allo Studio le corrispondenti regole di utilizzo - sia in termini di giorni di maturazione che di valore del buono pasto/giorno - come di seguito sintetizzato:

<b>in Sede e Pendolare</b>	4,50 euro/giorno <b>da lunedì a venerdì</b>
<b>Fuori Sede</b>	5,00 euro/giorno <b>da lunedì a domenica</b>

### ART. 19.4 Regole di utilizzo della Carta Ateneo +

Il servizio di ristorazione può essere usufruito esclusivamente dall'avente diritto, titolare della carta "**Ateneo +**" abilitata.

La cessione della propria carta "**Ateneo +**" o del QR code, Bar Code, etc. a terzi è vietata.

Il buono pasto può essere consumato esclusivamente nel giorno di maturazione del diritto: qualora il buono pasto di un giorno non sia utilizzato, **NON** potrà essere consumato in giorni successivi, **né singolarmente né in cumulo con altri**.

In caso di **smarrimento** o **furto** della carta "**Ateneo +**", lo studente dovrà informarne il Servizio Diritto allo Studio **entro 5 giorni dall'evento** attraverso il canale mail indicato alla pagina web:

[www.polimi.it/diritto-allo-studio/](http://www.polimi.it/diritto-allo-studio/) (selezionare: *servizio di Ristorazione*) e attivare tempestivamente la procedura di riemissione del tesserino sui suoi *Servizi Online*.

Questo è il percorso:

**Dati > Tesserino PoliCard - attivazione, visualizzazione stato, prenotazione riemissione.**

Durante il periodo necessario per la riemissione di una nuova carta "**Ateneo +**", lo studente potrà usufruire del servizio di ristorazione attraverso l'uso del QR code, Bar Code o di altri eventuali strumenti di fruizione disponibili di cui verrà informato a cura del Servizio Diritto allo Studio.

Invece tutti i pasti fruiti tramite l'uso diretto della carta "**Ateneo +**" tra la data di smarrimento o furto e la data di comunicazione dell'evento al Servizio Diritto allo Studio, verranno addebitati – con obbligo di restituzione - al titolare della carta "**Ateneo +**".

In caso di **violazione delle norme** sull'utilizzo del servizio di ristorazione - a seconda delle caratteristiche e gravità della violazione - è prevista o la sospensione del servizio o la sua disattivazione definitiva.

In caso di **sospensione**, questa non potrà essere inferiore al **triplo** dei giorni della durata della violazione.

In caso di **disattivazione**, potrà anche essere valutata la revoca della borsa DSU nel suo complesso.

In ogni caso al trasgressore verrà chiesta la restituzione del costo effettivo di tutti pasti consumati irregolarmente.

\*\*\*\*\*

## ART. 20 INTEGRAZIONE DELLA BORSA PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE

Gli studenti **assegnatari** di borsa di studio per l'a.a. 2025/2026 e gli **idonei NON assegnatari** (compresi gli iscritti ai corsi di dottorato), possono beneficiare di **un'integrazione della borsa DSU** per la partecipazione ad un **programma di mobilità** internazionale e stage, che abbia una **durata** almeno uguale o superiore a **2 mesi**.

Sono considerati esclusivamente i programmi di mobilità internazionale e stage disciplinati da uno specifico Bando di Ateneo ed in cui sia prevista una procedura di selezione degli interessati.

Per ciascun corso di studio frequentato, il contributo può essere concesso **una sola volta** e per una **sola tipologia** di programma, vale a dire o mobilità per studio o mobilità per stage.

### ART. 20.1 Presentazione della domanda

La domanda di integrazione per mobilità internazionale si presenta contestualmente alla domanda per l'assegnazione della borsa, selezionando la relativa voce all'interno del *form online* di cui all'art.8.

La mobilità deve riguardare un programma di studi all'estero certificato dalla struttura del Politecnico di Milano competente in materia di scambi internazionali.

Per questo, verrà chiesto di indicare il programma di mobilità di cui si tratta.

 **NOTA BENE** - NON verranno presi in considerazione periodi di permanenza all'estero posteriori al 31 ottobre 2026 in quanto di competenza dell'anno accademico successivo.

### ART. 20.2 Ammontare dei contributi

Il contributo integrativo alla Borsa è di **600 euro al mese** per un periodo di permanenza all'estero **non inferiore ai 2 mesi** e sino ad un **massimo di 10 mesi**.

Nel caso in cui lo studente percepisca una Borsa DSU semestrale, il contributo per la mobilità internazionale verrà corrisposto per un massimo di 5 mesi, calcolati dalla data di partenza risultante dal contratto di mobilità sino al **28 febbraio 2026**.

Dall'importo è **dedotto** l'ammontare di **eventuali contributi** concessi con i fondi dell'Unione Europea o di altri soggetti pubblici o privati, o concessi a seguito di accordi bilaterali, anche non comunitari.

Gli studenti hanno altresì diritto al rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno fino ad un massimo di **100 euro** per i Paesi europei e fino ad un massimo di **500 euro** per i Paesi extraeuropei.

Il rimborso delle spese di viaggio è subordinato al ricevimento della documentazione di viaggio. In particolare, lo studente interessato **ENTRO il termine perentorio di 30 giorni** dal rientro dalla

mobilità, dovrà **inviare** al Servizio Diritto allo Studio - attraverso il **canale mail** indicato alla pagina web: [www.polimi.it/diritto-allo-studio/](http://www.polimi.it/diritto-allo-studio/) (selezionare: *Richiesta rimborso e/o integrazione DSU per mobilità*) - la documentazione pertinente a provare le spese di viaggio, nello specifico i biglietti di viaggio relativi alla partenza per l'inizio della mobilità e al rientro al termine della mobilità.

La tratta di viaggio considerata è solo ed esclusivamente quella necessaria per raggiungere linearmente la sede ove deve svolgersi la mobilità e viceversa.

**NON** sono rimborsabili le spese di viaggio sostenute con l'uso di mezzi propri.

### ART. 20.3 Divieto di usufruire del servizio di ristorazione

Durante tutto il periodo di permanenza all'estero, gli studenti hanno il **divieto** di usufruire del **servizio di ristorazione** erogato dal Politecnico di Milano quale beneficio DSU.

Il divieto opera anche nel caso in cui - durante tale periodo - lo studente rientri temporaneamente in Italia per qualsivoglia motivo (per es. per sostenere esami, per le vacanze natalizie, ecc.).

A fronte del divieto, lo studente ha il **diritto al rimborso** della trattenuta mensa in proporzione alla durata del periodo trascorso all'estero.

 **NOTA BENE** - Il diritto al rimborso viene calcolato d'ufficio e si riferisce alla trattenuta forfettaria effettuata sulla borsa e **NON** al valore nominale del buono pasto.

### ART. 20.4 Il borsista DSU *free mover* e il rimborso del servizio di ristorazione

Il *free mover*, ai fini del DSU, può essere:

- il borsista DSU che non ha partecipato ad un programma di scambio organizzato dall'università, come ad esempio l'Erasmus, ma ha scelto di propria iniziativa l'università ospitante, organizzando autonomamente il periodo di studio all'estero;

oppure:

- il borsista DSU che ha partecipato ad un programma di scambio organizzato dall'università, **MA NON** ha presentato la domanda di integrazione per mobilità internazionale.

In entrambe le ipotesi, il borsista DSU *free mover* può chiedere il rimborso relativo al servizio di ristorazione di cui non abbia usufruito nel periodo della mobilità.

In particolare, il borsista *free mover* interessato **ENTRO il termine perentorio di 30 giorni** dal rientro dalla mobilità, dovrà contattare il Servizio Diritto allo Studio - attraverso il **canale mail** indicato alla pagina web: [www.polimi.it/diritto-allo-studio/](http://www.polimi.it/diritto-allo-studio/) (selezionare: *Richiesta rimborso e/o integrazione DSU per mobilità*) - e inviare la documentazione pertinente a provare sia la mobilità che la sua durata (si suggerisce di allegare i documenti di viaggio di andata e ritorno).

 Non potranno comunque essere accolte richieste pervenute **dopo il 10 novembre 2026**.

\*\*\*\*\*

## ART. 21 IL PREMIO DI LAUREA AD INTEGRAZIONE DELLA BORSA DSU

Il **borsista** che consegue il titolo di laurea magistrale o di laurea magistrale a Ciclo unico entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici potrà beneficiare di un'integrazione della borsa DSU pari alla metà di quella ottenuta nell'ultimo anno di corso, al netto delle trattenute per il servizio abitativo e di ristorazione.

L'integrazione verrà corrisposta a favore dei laureati che risultino soddisfare congiuntamente le seguenti condizioni:

- lo studente si è laureato entro la durata normale del corso di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico cui era iscritto<sup>44</sup>;
- lo studente ha beneficiato della borsa DSU per l'anno accademico in cui consegue il titolo di studio;
- lo studente non ha già beneficiato del premio di laurea nel corso di tutta la sua carriera universitaria;
- entro 60 giorni dalla data di conseguimento del titolo, lo studente ha compilato il *form* disponibile sui Servizi *online* al percorso:

[Agevolazioni e Convenzioni > Presentazione domanda benefici per il diritto allo studio](#)

per autocertificare di non aver già beneficiato del premio di laurea ad integrazione della borsa DSU.

La mancata compilazione del predetto form equivarrà all'ammissione di aver già beneficiato del premio.

Il premio di laurea per il conseguimento del titolo nell'anno accademico 2024/2025 è incompatibile con la borsa di studio relativa all'anno accademico 2025/2026.

---

<sup>44</sup> Il calcolo della durata normale sarà effettuato a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta. Pertanto, non avrà diritto all'integrazione lo studente che si iscrive, per qualsiasi motivo, al terzo anno di laurea magistrale o al sesto anno del corso di laurea a ciclo unico.

\*\*\*\*\*

## ART. 22 IL SERVIZIO ABITATIVO A TARIFFA AGEVOLATA

Il concorso per l'assegnazione del servizio abitativo a tariffa agevolata si rivolge agli studenti regolarmente iscritti all'anno accademico 2025/2026 che **NON** risiedono in un Comune dove ha sede il corso di studio frequentato o nelle aree circostanti, ai sensi dell'art. 4 comma 8 del DPCM 9 aprile 2001, e che impiegano, con il trasporto pubblico, fino a 60 minuti per il trasferimento quotidiano dall'abitazione alla sede del corso.



**NOTA BENE** - Per esser considerato 'Fuori sede', ai sensi dell'art.14, lo studente deve prendere alloggio a titolo oneroso **presso la sede** nella quale sono erogate le lezioni del **suo corso** di studio.

### ART. 22.1 Termini di presentazione della domanda

I termini di presentazione della domanda per concorrere ad un alloggio a tariffa agevolata sono gli stessi stabiliti dall'Art. 7 per concorrere all'assegnazione della Borsa DSU, vale a dire entro le **ore 12:00 (ora italiana)**<sup>45</sup>di:



**Martedì 22 luglio 2025** per gli studenti che si iscrivono agli **ANNI SUCCESSIVI** di tutti i corsi di studio, compresi gli studenti che si iscrivono agli anni successivi dei corsi di **dottorato di ricerca e di specializzazione**.

**Mercoledì 6 agosto 2025** per gli studenti che si iscrivono ai **PRIMI ANNI** di tutti i corsi di studio, compresi gli studenti che si iscrivono al primo anno dei **corsi di laurea magistrale a partire dal secondo semestre** e gli studenti che si iscrivono al primo anno dei **corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione**.

## ART. 23 POSTI ALLOGGIO A TARIFFA AGEVOLATA: NUMERI E SEDI

I posti alloggio messi a concorso sono 1355, distribuiti sui Poli territoriali come segue:

Ripartizione posti alloggio suddivisi fra poli territoriali	
Milano	1086
Como	99
Cremona	50
Lecco	120

<sup>45</sup> Dall'ora indicata, l'applicativo per presentare la domanda non sarà più disponibile.

Con riferimento ai corsi di studio, invece, la ripartizione è la seguente:

<b>PER IL POLO DI MILANO</b>	<b>n. posti</b>
iscritti ad anni successivi di tutti i corsi di studio	815
iscritti ad anni successivi dei corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione	20
iscritti al primo anno dei corsi di L e di LM a ciclo unico	121
iscritti al primo anno dei corsi di LM	120
iscritti al primo anno dei corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione	10

<b>PER IL POLO DI COMO</b>	<b>n. posti</b>
iscritti ad anni successivi di tutti i corsi di studio	45
iscritti ad anni successivi dei corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione	5
iscritti al primo anno dei corsi di L e di LM a ciclo unico	29
iscritti al primo anno dei corsi di LM	15
iscritti al primo anno dei corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione	5

<b>PER IL POLO DI CREMONA</b>	<b>n. posti</b>
iscritti ad anni successivi di tutti i corsi di studio	25
iscritti al primo anno dei corsi di L e di LM a ciclo unico	5
iscritti al primo anno dei corsi di LM	20

<b>PER IL POLO DI LECCO</b>	<b>n. posti</b>
iscritti ad anni successivi di tutti i corsi di studio	70
iscritti ad anni successivi dei corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione	5
iscritti al primo anno dei corsi di L e di LM a ciclo unico	20
iscritti al primo anno dei corsi di LM	20
iscritti al primo anno dei corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione	5

La disponibilità di posti a concorso, suddivisi per Residenza, invece, è la seguente:

<b>PER RESIDENZA</b>	<b>n. posti</b>
"Galileo Galilei" - Milano Leonardo - camere singole con bagno condiviso	284
"Vilfredo Pareto"- Milano Bovisa - camere singole e doppie con bagno condiviso	139
"Isaac Newton" - Milano Bovisa - camere doppie	155

"Albert Einstein" - Milano Leonardo –camere singole con bagno condiviso	128
"Marie Curie" – Milano Leonardo- camere singole e doppie con bagno condiviso	128
"Casa dello Studente" – Milano Leonardo – camere singole e doppie con bagno condiviso	252
"La Presentazione" - Como - camere doppie	99
Residenza di Cremona – camera doppie e singole	50
"Adolf Loos" - Lecco - camere doppie	120

### ART. 23.1 Le graduatorie

Verranno stilate **QUATTRO** graduatorie, distinte per Poli territoriali: una per il Polo di Milano, una per il Polo di Como una per il Polo di Cremona e una per il Polo di Lecco.

**NON** è possibile scegliere più di un Polo.

Per il Polo di Milano, sarà possibile esprimere delle preferenze, selezionando le residenze in ordine di priorità.

 **NOTA BENE** - Una volta inviata la domanda, le preferenze non sono più modificabili.

### ART. 24 CONCESSIONE DELL'ALLOGGIO A TARIFFA AGEVOLATA

Lo studente può fare richiesta di servizio abitativo a tariffa agevolata per i seguenti periodi:

- per un periodo di **8 semestri** a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta per gli iscritti ai corsi di laurea;
- per un periodo pari alla **durata** prevista dagli ordinamenti didattici **più 2 semestri**, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico;
- per un periodo di **6 semestri** a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale;
- per **3 anni** a partire dall'anno di prima immatricolazione per gli iscritti ai corsi di specializzazione ed ai corsi di dottorato di ricerca.

Per gli studenti in situazione di disabilità, con invalidità pari o superiore al 66% i periodi sono:

- **9 semestri** per i corsi di laurea;
- **7 semestri** per i corsi di laurea magistrale;
- **15 semestri** per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico.

 **NOTA BENE** - L'assegnazione dell'alloggio a tariffa agevolata – una volta ottenuta - non si rinnova automaticamente per l'anno accademico successivo. Per **continuare ad usufruire** del beneficio è **necessario presentare nuovamente** la domanda, con le modalità e nei termini del corrispondente Bando.

## ART. 25 REQUISITI DI MERITO

Lo studente che nell'a.a. 2025/2026 si iscrive agli anni successivi dei corsi di laurea, dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico e dei corsi di laurea magistrale e ha beneficiato del servizio abitativo a tariffa agevolata nel precedente anno accademico, ha una **priorità nell'assegnazione** del posto alloggio se consegue il numero di CFU - richiesti dalla seguente tabella - **entro il 10 agosto 2025** senza utilizzare il bonus eventualmente maturato:

Corsi di studio	Anno di corso				
	2°	3°	4°	5°	Ultimo Anno
L	40	90	-----	-----	150
LM a ciclo unico	40	90	150	210	270
LM	40	-----	-----	-----	90

Lo studente che nell'a.a. 2024/2025 si è immatricolato ai corsi di laurea magistrale a partire dal secondo semestre e ha usufruito del servizio abitativo a tariffa agevolata, potrà beneficiare di una priorità nell'assegnazione del posto alloggio solo se consegue 29 CFU (o il numero inferiore di CFU previsto dal Manifesto degli Studi per lo stesso semestre) entro il 10 agosto 2025, senza utilizzare il bonus eventualmente maturato.

## ART. 26 PROCEDURA PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Le procedure per la formazione delle graduatorie in materia di assegnazione dei posti alloggio a tariffa agevolata coincidono con quelle previste per l'assegnazione delle borse di studio di cui all'Art. 16.

L'assegnazione dei posti alloggio a tariffa agevolata è ripartita fra gli studenti **iscritti al primo anno** di tutti i corsi studio nel modo seguente:

- 67% per gli studenti provenienti dai Paesi UE;
- 33% per gli studenti provenienti da Paesi extra UE.



Gli studenti in situazione di disabilità, con invalidità pari o superiore al 66%, se idonei, hanno priorità in graduatoria rispetto agli altri studenti.

## ART. 27 PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E ISTANZE DI RIESAME

Lo studente potrà consultare le graduatorie accedendo ai *Servizi Online* con le proprie credenziali.

### 27.1 Studenti iscritti agli anni successivi

Gli studenti iscritti agli anni successivi di tutti i corsi di studio potranno prendere visione della loro posizione nella graduatoria provvisoria collegandosi ai *Servizi Online* dal **30 luglio 2025**.



**NOTA BENE** - Per questa categoria di studenti, eventuali **istanze di RIESAME** dovranno essere presentate entro e non oltre il **5 agosto 2025**.

Le istanze dovranno essere presentate utilizzando esclusivamente l'apposita funzione "**presenta istanza**" disponibile nella pagina dei *Servizi Online* in cui è pubblicata la graduatoria provvisoria.

All'istanza dovranno essere allegati, in formato PDF, i documenti idonei a giustificarne le ragioni.

Istanze incomplete, non supportate da idonea documentazione o, ancora, presentate in forme diverse da quella prescritta dal presente Bando, saranno considerate inammissibili.

L'esito della richiesta presentata dallo studente, sarà fornito con la pubblicazione delle graduatorie definitive.

Una volta concluso l'esame delle istanze, gli studenti potranno prendere visione della posizione nella **graduatoria definitiva** collegandosi ai propri *Servizi Online* dal **21 agosto 2025**.

I ricorsi riguardanti la graduatoria definitiva dovranno essere presentati agli organismi competenti nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

### 27.2 Studenti iscritti ai primi anni

Lo studente iscritto al primo anno di tutti i corsi di studio, potrà prendere visione della posizione nella graduatoria provvisoria collegandosi ai *Servizi Online* dal **27 agosto 2025**.



Per questa categoria di studenti, eventuali **istanze di RIESAME** dovranno essere presentate entro e non oltre il **1° settembre 2025**.

Le istanze dovranno essere presentate utilizzando esclusivamente l'apposita funzione "**presenta istanza**" disponibile nella pagina dei *Servizi Online* in cui è pubblicata la graduatoria provvisoria.

Lo studente deve allegare all'istanza tutti i documenti indispensabili a prova delle affermazioni contenute nella stessa. Le istanze presentate in forma incompleta o non supportate da idonea documentazione o, in ogni caso, le istanze presentate in forme diverse da quelle prescritte dal presente Bando saranno considerate inammissibili.

L'esito della richiesta presentata dallo studente, sarà fornito con la pubblicazione della graduatoria definitiva.

Una volta concluso l'esame delle istanze, lo studente potrà prendere visione della posizione nella **graduatoria definitiva** collegandosi ai *Servizi Online* dal **9 settembre 2025**. I ricorsi riguardanti la graduatoria definitiva devono essere presentati agli organismi competenti nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

## ART. 28 ASSEGNAZIONE DEL POSTO ALLOGGIO

Agli studenti **iscritti ad anni successivi** di tutti i corsi di studio il posto alloggio sarà assegnato **dal 27 agosto 2025 e fino al 31 luglio 2026**.

Agli studenti **iscritti al primo anno di tutti i corsi** di studio il posto alloggio sarà assegnato a decorrere dall'**inizio dei corsi** (come indicato nel Calendario Accademico) e **fino al 31 luglio 2026**.

L'assegnazione del posto alloggio è subordinata alla verifica della regolarità dell'immatricolazione o iscrizione dello studente all'anno accademico 2025/2026. L'assegnazione avverrà tenendo conto dei posti disponibili per ciascuna residenza, nonché della posizione in graduatoria dello studente. La preferenza eventualmente espressa dallo studente non è vincolante ai fini dell'assegnazione.

### 28.1 Il semestre

Lo studente che si iscrive al primo anno dei corsi di laurea magistrale a partire **dal secondo semestre**, idoneo all'assegnazione del posto alloggio, potrà accedere alle residenze solo dopo aver perfezionato l'immatricolazione fino al 31 luglio 2026.

La richiesta deve essere inviata tramite il canale mail indicato alla pagina web: [www.residenze.polimi.it/contatti-2/](http://www.residenze.polimi.it/contatti-2/) specificando nell'oggetto "richiesta alloggio 2 semestre".

I posti saranno assegnati seguendo l'ordine cronologico di arrivo delle richieste, e solo a fronte di alloggi disponibili riservati al diritto allo studio.

 **NOTA BENE** - Le richieste pervenute attraverso altri canali rispetto a quello indicato sopra o con oggetto diverso da quello richiesto **NON** saranno considerate valide.

In caso di assegnazione del posto alloggio, per poterne usufruire, lo studente deve pagare al Servizio Housing & Dining un importo pari alla metà della trattenuta alloggio prevista per l'a.a. 2025/2026. L'esatto ammontare della trattenuta viene definito annualmente da una delibera della Regione Lombardia; tale valore verrà precisato con un'integrazione del bando che sarà pubblicato sul sito di Ateneo alla pagina web:

<https://www.polimi.it/studenti-iscritti/tasse-borse-e-agevolazioni-economiche/il-diritto-allo-studio-universitario-dsu/>

Il posto alloggio assegnato allo studente dal Servizio Housing & Dining non può essere modificato in nessun caso e per nessuna ragione.

La procedura di assegnazione del posto alloggio avrà luogo fino all'esaurimento dei posti a tariffa agevolata messi a disposizione per l'a.a. 2025/2026.

Lo studente deve **liberare** il posto alloggio assegnato entro **le ore 10.00 del 31 luglio 2026**.

## ART. 28.2 Modalità di assegnazione e termini di accettazione

Il Servizio Housing & Dining procederà all'assegnazione del posto alloggio tramite un'e-mail inviata all'indirizzo di posta elettronica istituzionale – nel caso in cui sia già stato assegnato – o all'indirizzo indicato dallo studente in fase di registrazione.

Pena **decadenza** dall'assegnazione del beneficio, lo studente deve formalizzare l'accettazione del posto alloggio entro 48 ore dal ricevimento della e-mail, seguendo le istruzioni in essa indicate.

La mancata accettazione entro il termine previsto equivale a rifiuto.

Lo studente deve **prendere possesso** del posto alloggio assegnato **entro 15 giorni** dall'accettazione.

Se lo studente non prende possesso dell'alloggio entro i termini sopra citati, o nel caso in cui non ottenga il visto, sarà considerato rinunciatario; fermo restando il diritto del Servizio Housing & Dining di effettuare per intero la trattenuta sulla borsa di studio, ove possibile, o richiedere il pagamento delle rette alloggio direttamente allo studente.

Il mancato pagamento può bloccare l'iscrizione alla seduta di laurea.

## 28.3 Partecipazione a programmi di mobilità internazionale

### 28.3.1 I semestre

Lo studente che **partecipa** ad un programma di mobilità internazionale nel **primo semestre** e a cui è stata proposta l'assegnazione di un posto alloggio deve, in ogni caso, formalizzare l'accettazione e inserire la data prevista per il rientro entro **48 ore** dal ricevimento della e-mail, secondo quanto sopra riportato. Deve poi inviare la documentazione relativa alla Mobilità entro le **48 ore** successive all'accettazione dell'alloggio.

La documentazione relativa alla mobilità deve essere inviata tramite il canale e-mail indicato alla pagina web: [www.residenze.polimi.it/contatti-2/](http://www.residenze.polimi.it/contatti-2/) scrivendo nell'oggetto "partenza per mobilità 1° semestre".

Al termine del periodo di mobilità, lo studente che intende usufruire dell'alloggio nel secondo semestre, deve informare il Servizio Housing & Dining 30 giorni prima della data prevista del suo arrivo utilizzando sempre il medesimo canale e-mail indicato alla pagina web: [www.residenze.polimi.it/contatti-2/](http://www.residenze.polimi.it/contatti-2/)

Allo studente sarà assegnato un alloggio in una delle residenze compatibilmente con le disponibilità del momento.

Qualora la data di rientro non dovesse coincidere con l'inizio del secondo semestre, si provvederà all'assegnazione anticipata di un alloggio esclusivamente nel caso in cui ci siano posti disponibili.

### 28.3.2 II semestre

Lo studente che **partecipa** ad un programma di mobilità internazionale **nel secondo semestre** deve informare il Servizio Housing & Dining entro il 31 dicembre 2025.

La richiesta deve essere inviata tramite il canale mail indicato alla pagina web: [www.residenze.polimi.it/contatti-2/](http://www.residenze.polimi.it/contatti-2/) indicando il periodo di permanenza all'estero e la data di partenza.



**NOTA BENE** - Le comunicazioni devono essere inviate direttamente al Servizio *Housing & Dining*. Le richieste pervenute attraverso altri canali rispetto a quello indicato sopra o con oggetto diverso da quello richiesto **NON** saranno considerate valide e **non verranno garantiti** né il rimborso della trattenuta per il periodo in cui si trova all'estero, **né l'assegnazione** del posto alloggio al rientro dalla mobilità.

#### 28.4 Studenti NON idonei alla Borsa di Studio

Lo studente che risulta "non idoneo" nella graduatoria definitiva relativa all'assegnazione delle borse di studio, ma assegnatario dell'alloggio a tariffa agevolata, potrà rimanere presso la residenza assegnata precedentemente pagando la tariffa **intera** per tutto l'anno accademico, indipendentemente dalla data di assegnazione o dell'ingresso in residenza.

Costo alloggio a tariffa intera per le residenze Galileo Galilei, Einstein, Marie Curie e Leonardo da Vinci:

- Camera singola con bagno condiviso € 5.700,00 (solo in soluzione unica);
- Camera singola con bagno privato € 6.175,00 (solo in soluzione unica);
- Camera doppia con bagno € 4.525,00 (solo in soluzione unica);
- Camera doppia con bagno condiviso € 4.350,00 (solo in soluzione unica).

Costo alloggio a tariffa intera per le residenze Newton, Pareto, Loos e La Presentazione:

- Camera singola con bagno condiviso € 4.750,00 (solo in soluzione unica);
- Camera doppia con bagno € 4.275,00 (solo in soluzione unica);
- Camera doppia con bagno condiviso € 4.100,00 (solo in soluzione unica).



**NOTA BENE** - Le predette tariffe potranno essere oggetto dell'annuale rivalutazione ISTAT.

Lo studente non idoneo che **NON** vuole rimanere in residenza deve lasciare l'alloggio entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione da parte del Servizio Housing & Dining, pagando le rette - sempre a tariffa intera - per il periodo usufruito a decorrere dalla data di assegnazione dell'alloggio.

#### 28.5 Studenti iscritti ai corsi singoli

Lo studente che si iscrive ai corsi singoli per l'acquisizione delle integrazioni curriculari necessarie all'ammissione ai corsi di laurea magistrale a partire dal secondo semestre, potrà prenotare un posto alloggio a tariffa intera (vedi il sito: [www.residenze.polimi.it](http://www.residenze.polimi.it)).

## 28.6 Studenti in attesa di riconoscimento di CFU

Lo studente inserito in graduatoria con “riserva di valutazione del merito” perché in attesa di riconoscimento di CFU da parte del Consiglio del Corso di studio, potrà accedere alle residenze dopo il riconoscimento ufficiale dei CFU e solo in caso di disponibilità di posti alloggio riservati agli studenti idonei/assegnatari della borsa di studio.

Lo studente inserito in graduatoria con “riserva di valutazione del merito” perché in attesa di riconoscimento di CFU da parte del Consiglio del Corso di studio a seguito della partecipazione ad un programma di mobilità internazionale, potrà accedere agli alloggi anche prima del riconoscimento ufficiale dei CFU. In caso di mancato riconoscimento dei CFU autocertificati dallo studente, sono fatte salve tutte le norme contenute nel presente Bando in materia di revoca del beneficio (vedi anche Art.31).

## ART. 29 COSTO DEL POSTO ALLOGGIO

Agli studenti assegnatari/beneficiari della borsa di studio verrà effettuata la trattenuta relativa all'alloggio a partire dalla data di assegnazione e fino al 31 luglio 2026.

L'esatto ammontare della trattenuta viene definito annualmente da una delibera della Regione Lombardia. Tale valore verrà precisato con un'integrazione al presente Bando che sarà pubblicata sul sito di Ateneo alla pagina web: [www.polimi.it/diritto-allo-studio](http://www.polimi.it/diritto-allo-studio).

La trattenuta sarà **proporzionalmente diminuita solo nel caso** in cui lo studente dedica l'alloggio per la partecipazione ad un programma di mobilità internazionale entro i termini stabiliti nell'articolo 28.1. In tutti gli altri casi, lo studente che rinuncia al posto alloggio successivamente all'accettazione dello stesso, **non avrà diritto ad alcuna diminuzione** della trattenuta dovuta.



**NOTA BENE** - Lo studente che rinuncia agli studi nell'a.a. 2025/2026, deve pagare al Servizio Housing & Dining un importo corrispondente alla tariffa agevolata per tutto il periodo in cui ha usufruito del posto alloggio a decorrere dalla data di assegnazione dell'alloggio.

### 29.1 Studenti iscritti agli anni successivi ed assegnatari della borsa di studio semestrale

Lo studente deve formalizzare l'accettazione del posto alloggio entro 48 ore dal ricevimento della e-mail, seguendo le istruzioni in essa indicate, pena decadenza dall'assegnazione del beneficio.

L'accettazione dell'alloggio garantisce il posto fino al **31 luglio 2026** con pagamento del 1° semestre attraverso trattenuta dalla borsa di studio e pagamento del 2° semestre a tariffa agevolata attraverso il circuito pagoPa.

La mancata accettazione entro il termine previsto equivale a rifiuto.

Lo studente deve **prendere possesso** del posto alloggio assegnato **entro 15 giorni** dall'accettazione.

Se lo studente non prende possesso dell'alloggio entro i termini sopra citati viene considerato rinunciatario, fermo restando il diritto del Servizio Housing & Dining di effettuare comunque la trattenuta dalla borsa di studio.

Lo studente che intende laurearsi durante l'anno accademico 2025/2026 e NON vuole usufruire dell'alloggio a tariffa agevolata per il secondo semestre, deve dare la disdetta entro e non oltre il 31 dicembre 2025.

La richiesta deve essere inviata tramite il canale mail indicato alla pagina web: [www.residenze.polimi.it/contatti-2/](http://www.residenze.polimi.it/contatti-2/) specificando nell'oggetto "disdetta alloggio".

 **NOTA BENE** - Le disdette devono essere comunicate direttamente al Servizio Housing & Dining.

Le richieste pervenute attraverso altri canali rispetto a quello indicato sopra o con oggetto diverso da quello richiesto **NON** saranno considerate valide.

In caso di mancata ricezione di tale comunicazione, allo studente verrà comunque richiesto il pagamento dell'alloggio pur **NON** potendone usufruire dopo il conseguimento della laurea. Gli studenti che disdicono entro il 31 dicembre 2025 devono liberare l'alloggio entro il 9 febbraio 2026.

Il pagamento della retta dovuta per il secondo semestre deve essere effettuato in due rate:

- la prima entro il 2 febbraio 2026 (emissione bollettino 19/01/2026)
- la seconda entro il 17 marzo 2026 (emissione bollettino 02/03/2026)

 **NOTA BENE** - Il mancato pagamento entro la scadenza prevede una mora del 10% sulla rata. Il mancato pagamento di **rata + MORA** prevede l'avvio della pratica di recupero crediti che può giungere al **blocco della laurea**.

Lo studente che si laurea nella sessione di ottobre è considerato "**non idoneo**" ai benefici DSU e quindi non rientra nei casi sopra citati.

### 29.2 Studenti "idonei non assegnatari" della borsa di studio

Lo studente **vincitore** di un posto alloggio a tariffa agevolata idoneo **ma non** beneficiario della borsa di studio, deve pagare una retta alloggio pari alla trattenuta praticata agli studenti beneficiari di borsa di studio. Le modalità di pagamento saranno comunicate dal Servizio Housing & Dining in corso d'anno.

### 29.3 Studenti beneficiari di borsa di studio e idonei non assegnatari di un posto alloggio a tariffa agevolata

Lo studente beneficiario della borsa di studio ma non assegnatario di un posto alloggio a tariffa agevolata, potrà prenotare un posto alloggio a tariffa intera (vedi il sito: [www.residenze.polimi.it](http://www.residenze.polimi.it)).

## ART. 30 REVOCA DEL BENEFICIO

Lo studente **iscritto al primo anno** di tutti i corsi di laurea e beneficiario/assegnatario per l'a.a. 2025/2026 di borsa di studio e di alloggio, in caso di revoca della borsa per mancato raggiungimento dei requisiti di merito deve restituire al Politecnico di Milano il costo del posto alloggio a tariffa agevolata.

## ART. 31 OBBLIGHI DEGLI STUDENTI AMMESSI ALLE RESIDENZE

Lo studente assegnatario di un posto alloggio deve:

- **versare** al Politecnico di Milano la somma di **500 euro** a titolo di deposito **cauzionale entro 48 ore dall'accettazione**. In caso di mancato pagamento del deposito cauzionale lo studente non potrà prendere possesso del posto alloggio assegnato;
- **accettare** per presa visione il **Regolamento e la Carta dei Servizi e le guide** delle Residenze Universitarie attualmente in vigore, disponibile sul sito delle residenze [www.residenze.polimi.it](http://www.residenze.polimi.it)

## ART. 32 DECADENZA DAL DIRITTO

Lo studente assegnatario di posto alloggio decade dal beneficio nel caso di:

- non perfezionamento dell'iscrizione ai corsi del Politecnico di Milano per l'a.a. 2025/2026 entro i termini previsti dallo scadenario accademico;
- mancata accettazione del posto alloggio entro le **48 ore** dal ricevimento della email;
- trasferimento ad altra università;
- rinuncia agli studi;
- applicazione di sanzioni disciplinari previste dal Regolamento delle Residenze del Politecnico di Milano;
- mancato pagamento delle rette alloggio dovute;
- conseguimento della laurea senza iscrizione ad un corso di studio di livello superiore presso il Politecnico di Milano.

## NORME FINALI E ALLEGATI

### ART. 33 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m., sono nominate Responsabili del Procedimento Amministrativo:

- per la parte relativa all'assegnazione dei posti alloggio, la dott.ssa Marina Currò, Capo Servizio del Servizio Residenze e Ristorazione/Housing & Dining Unit;
- per le restanti parti del Bando, la dott.ssa Gabriella Rega, Capo Servizio del Servizio Diritto allo Studio/Financial Aid Unit.

### ART. 34 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Inviando la domanda, nelle modalità indicate dal presente Bando, lo studente presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali raccolti per le finalità individuate nel presente Bando di concorso per l'assegnazione dei benefici per il diritto allo studio a.a. 2025/2026.

Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (*General Data Protection Regulation*, GDPR). "Titolare" del trattamento è il Politecnico di Milano.

L'informativa completa è disponibile presso il Titolare del trattamento o sulla specifica pagina web del sito di Ateneo <https://www.polimi.it/privacy>

### ART. 35 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA

Il provvedimento di concessione delle borse per il diritto allo studio rientra tra i sussidi e i vantaggi economici soggetti agli obblighi di pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

## INFORMAZIONI E CONTATTI - AREA CAMPUS LIFE

Servizio Diritto allo Studio/  
Financial Aid Unit  
[www.polimi.it/diritto-allo-studio](http://www.polimi.it/diritto-allo-studio)

Servizio Residenze e Ristorazione/  
Housing & Dining Unit  
[www.residenze.polimi.it](http://www.residenze.polimi.it)



**NOTA BENE** – Il presente Bando è tradotto anche in lingua inglese ai soli fini divulgativi. Per l'applicazione e la risoluzione di ogni controversia e per ogni effetto di legge è valida solo la versione italiana.

## ALLEGATO 1

### ESEMPI di COMUNI limitrofi ai Campus del Politecnico

Comune Capoluogo	Area Urbana
Cremona	Bonemerse, Castelverde, Gadesco Pieve Delmona, Persico Dosimo, Sesto Cremonese, Spinadesco.
Lecco	Calolziocorte, Civate, Garlate, Malgrate, Olginate, Pescate, Valgrehentino, Valmadrera, Bellagio, Erba e Vercurago, Ballabio, Carenno, Erve, Galbiate, Monte Marenzio, Oliveto Lario e Torre De Busi.
Mantova	Marmirolo, Porto Mantovano, Virgilio, Curtatone e San Giorgio.
Milano	Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni, Cologno Monzese, Vimodrone, Segrate, Pioltello, Peschiera Borromeo, S. Giuliano, S. Donato M.se, Locate Triulzi, Opera, Pieve Emanuele, Basiglio, Rozzano, Assago, Buccinasco, Corsico, Trezzano sul Naviglio, Cesano Boscone, Cusago, Bareggio, Settimo Milanese, Cornaredo, Pero, Rho, Arese, Bollate, Novate M.se, Cormano, Cusano Milanino, Bresso.

## GLOSSARIO

**Assegnatario:** lo studente che, in possesso dei requisiti di merito e di reddito richiesti dal Bando, risulta assegnatario dei benefici per il diritto allo studio.

**Bonus di crediti:** numero di crediti formativi che lo studente può utilizzare in aggiunta a quelli effettivamente conseguiti per il raggiungimento dei requisiti (minimi) di merito previsti dal Bando.

**Durata normale del corso di studio:** la durata del corso di studio prevista dalla legislazione vigente entro il quale lo studente potrebbe conseguire il titolo finale. La durata legale della laurea è di tre anni mentre quella della laurea magistrale è di due anni. La durata normale dei corsi di laurea a ciclo unico è di 5 anni.

**Dichiarazione Sostitutiva Unica:** è il modello tramite il quale il cittadino dichiara il proprio reddito, i beni che possiede e la situazione familiare, indicando anche le prestazioni o i servizi che intende richiedere nel corso dell'anno. Il cittadino, presentando la DSU, si assume la responsabilità, anche penale, di quanto dichiara. La DSU può essere presentata direttamente *online* sul portale dell'INPS. In alternativa, è possibile rivolgersi ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAF).

**Idoneo non assegnatario:** lo studente che, pur in possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti dal Bando, non risulta assegnatario della Borsa di Studio per esaurimento delle borse, oppure non risulta assegnatario di un posto alloggio per esaurimento dei posti disponibili.

**ISEE:** è un valore che permette di misurare la condizione economica del nucleo familiare dello studente e che tiene conto di reddito, patrimonio (mobiliare e immobiliare) e delle caratteristiche di un nucleo familiare (per numerosità e tipologia).

**ISEE corrente:** può essere richiesto quando, pur avendo già un ISEE ordinario valido, si verifica una variazione della situazione lavorativa ovvero un'interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo (dichiarato ai fini IRPEF) per uno o più componenti del nucleo familiare; oppure, ancora quando si verifica una diminuzione della capacità reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25%.

**ISEE non conforme:** si ha quando l'INPS, nel rilasciare l'ISEE, rileva omissioni, difformità, discordanze rispetto a quanto dichiarato dall'interessato.

**ISPE (Indicatore di Situazione Patrimoniale Equivalente):** è calcolato dividendo l'importo dell'ISP (Indicatore della Situazione Patrimoniale) del nucleo familiare dello studente per il coefficiente della scala di equivalenza corrispondente ai componenti del nucleo familiare. L'ISP è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare e il valore del patrimonio mobiliare.

**Prima immatricolazione assoluta:** qualunque precedente iscrizione che lo studente potrebbe aver fatto presso qualsiasi Università/Accademia in Italia o all'estero relativamente al medesimo livello di studi per il quale viene richiesto il beneficio, indipendentemente dall'esito di tale carriera (rinuncia agli studi, trasferimento, laurea, ecc). Il principio dell'immatricolazione assoluta si applica, ad esempio, ai casi di iscrizione al Politecnico di Milano a seguito di passaggio di Corso di Studio.